

2.3 Rischi Corruttivi

2.3.1 Valutazioni preliminari

L'obiettivo della creazione di valore pubblico può essere raggiunto avendo chiaro che la prevenzione della corruzione e la trasparenza sono dimensioni per la creazione del valore pubblico, di natura trasversale per la realizzazione della missione istituzionale di ogni amministrazione o ente.

Tali obiettivi di carattere generale vanno poi declinati in obiettivi strategici di prevenzione della corruzione e della trasparenza, previsti come contenuto obbligatorio del DUP e della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO.

Nell'integrazione tra le sottosezioni valore pubblico, performance e anticorruzione, gli obiettivi specifici di anticorruzione e trasparenza mantengono però una propria valenza autonoma come contenuto fondamentale della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO.

La presente sottosezione del PIAO è dedicata alla programmazione dell'attività operativa relativa all'annualità in corso e finalizzata all'attuazione della prevenzione della corruzione ed al rispetto dei principi di trasparenza.

Nel 2025 si è applicato per l'effettuazione dei controlli interni, il nuovo Regolamento controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 12/03/25, che ha ampliato l'area dei controlli, rispetto al passato.

I controlli interni svoltisi dal giorno 15/04/2025 al giorno 23/05/2025 sugli atti 2024 ha riguardato il 5% dei sotto elencati atti (salvo le dichiarazioni relative ai progetti PNRR tutte controllate), corrispondente a :

- n. 7 determinazioni dirigenziali di affidamento diretto di forniture di beni, servizi e lavori;
- n. 1 determinazione dirigenziale di somma urgenza
- n. 3 determinazioni dirigenziali di affidamento incarichi a consulenti e collaboratori
- n. 2 determinazioni dirigenziali di concessione sovvenzioni e contributi
- n. 1 determinazioni dirigenziali di assunzione di personale
- n. 1 procedure di gara
- n. 14 deliberazioni di Giunta e Consiglio
- dichiarazioni PNRR (tutte)
- atti relativi a progetti PNRR (tutti comprese 6 determinazioni dirigenziali)
- n. 3 subappalti (rispetto patto delle legalità)

Il controllo degli atti ha rivelato:

- n. 4 rilievi in riferimento alla misura "Misure Prevenzione corruzione: affidamenti diretti, lavori di somma urgenza, affidamento intuitu personae e concessione contributi: Sottoscrizione determinazioni da parte di altra figura apicale o del responsabile del procedimento, al fine del doppio controllo in merito al rispetto dei presupposti normativi e regolamentari";
- n. 8 rilievi in riferimento al profilo "Indicazione del Responsabile del Procedimento, diverso dal dirigente. E' necessario indicare chi materialmente compie l'istruttoria dell'atto, al fine di individuare situazioni di possibile conflitto d'interessi e mettere in atto le relative eventuali misure di astensione in capo al dipendente";
- n. 16 rilievi in riferimento al profilo "Indicazione adesione alla piattaforma informatica WhistleblowingPA, ai sensi del Decreto legislativo n. 24/2023, attuativo della direttiva europea 2019/1937";
- n. 1 rilievo parziale (fattura liquidata dall'ufficio nei tempi ma, a causa del blocco pagamenti nel periodo Natalizio, pagata dal Comune con 2gg di ritardo) e n. 1 rilievo in riferimento al profilo "per gli atti di liquidazione: rispetto del termine di pagamento delle fatture, al fine di evitare il pagamento di interessi di mora e rispettare l'indicatore di ritardo annuale di cui all'art. 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Indice di pagamento rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dal decreto legislativo n. 231 del 2002. (30 gg di norma o 60 gg pattuito per natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.)"

- n. 2 rilievi in riferimento al profilo "Indicazione del parere di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147bis TUEL;"

- n. 1 rilievo parziale in riferimento al profilo "Coerenza con i principi e le misure contenuti nella sottosezione «Rischi corrutivi» del Piano di attività e organizzazione (PIAO) dell'ente – Subappalti – rispetto intesa per le legalità" (Impresa in White list ma non inserita dicitura all'interno della determinazione dirigenziale).

I controlli interni e i controlli sulla realizzazione delle misure di prevenzione corruzione sull'anno 2025, verranno realizzati nel mese di marzo/aprile 2026.

Per quanto riguarda la predisposizione del presente documento è stata sollecitata l'intera struttura ed è stata valorizzata la collaborazione tra RPCT e Nucleo di valutazione.

In tema di formazione ogni anno vengono sollecitati tutti i dipendenti ad effettuare corsi di formazione, oltre a diffondere informazioni su precise tematiche relative alla prevenzione corruzione e trasparenza. La formazione può essere effettuata sia in presenza sia on line. Il Comune ha aderito alla piattaforma Syllabus e, dal 2026, alla piattaforma digitale della ditta EDK, in sostituzione dell'abbonamento alla piattaforma della ditta Dasein. L'importanza della formazione è stata recentemente messa in valore anche nella modifica, precedentemente indicata, del Sistema di misurazione e valutazione della *performance*, con l'inserimento della formazione, aggiornamento e autoformazione, per tutto il personale, tra i criteri di valutazione dei comportamenti organizzativi. E per i dirigenti quale stimolo alla formazione del personale loro assegnato. Quanto indicato al fine di sensibilizzare tutto il personale all'importanza della formazione e stimolare la partecipazione ai corsi proposti.

Nel 2026 è stata predisposta e inviata a tutto il personale, una circolare sulla formazione a firma del Segretario generale, RPCT, che prevede un piano formativo individuale, la suddivisione delle somme disponibili tra il numero di dipendenti e, secondo quanto definito dalla circolare della Funzione pubblica del 14 gennaio 2025, l'obbligo per tutti i dipendenti di effettuare almeno 40 ore di formazione annue, al fine di stimolare il personale in un percorso continuo di accrescimento delle competenze. Con il piano formativo individuale, i dirigenti individueranno anche il personale che opera in aree più esposte a rischio corruttivo al fine della programmazione di specifica formazione.

Il Responsabile stazione appaltante (RASA) per il Comune è il dirigente tecnico, arch. Apollaro Adonai, individuato con Provvedimento del Sindaco n. 12 del 04/12/2023.

Il Responsabile stazione appaltante (RASA) per la Centrale Unica di Committenza è il Titolare di elevata qualificazione dott.ssa Elisabetta Ottonello, individuata con Provvedimento del Sindaco n. 4 del 15/01/2015.

Il RPCT è stato individuato nel Segretario Generale dott. Michele Sirito con provvedimento del Sindaco n. 2 del 26/01/2026, in continuità con l'incarico precedente di cui al provvedimento n. 10 del 24/11/23.

Essendo presente nella struttura organizzativa un solo dirigente, il dirigente tecnico, e non potendo il Comune assumere nuovi dirigenti, con provvedimento del Sindaco n. 5/SIND/2025 del 14/04/2025 il Segretario Generale, dott. Michele Sirito, è stato nominato dirigente ad interim dei settori e servizi amministrativi. In considerazione della sua nomina a dirigente *ad interim* dei settori e servizi amministrativi, il Segretario Generale/RPCT si trova quindi ad essere responsabile della Centrale Unica di Committenza e capo dell'Ufficio procedimenti disciplinari, in quanto non sono presenti in comune altri funzionari che possano ricoprire tali cariche. Il RASA del comune resta comunque il dirigente tecnico.

Il sostituto in caso di temporanea ed improvvisa assenza del Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza, o in caso di inerzia del RPCT, è individuato nel Vice Segretario dott.ssa Grazia Chiarlone

La struttura di supporto del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza è individuata nel servizio Programmazione e controlli, servizio di staff, che collabora con il RPCT in merito a tutte le attività inerenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza, i controlli, il ciclo di gestione della *performance*.

2.3.2 Analisi del contesto esterno ed interno

Contesto esterno

La prima fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto esterno, ovvero di quell'insieme di variabili sociali ed economiche dal cui intreccio possono avere origine situazioni di elevata criticità.

Nella Relazione presentata dal Ministro dell'Interno e trasmessa alla Presidenza il 20/09/2022 relativa all'attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, si legge che *"l'analisi sui fenomeni delittuosi condotta dalla D.I.A. nel secondo semestre 2021 sulla base delle evidenze investigative, giudiziarie e di prevenzione, conferma ancora una volta che il modello che ispira le diverse organizzazioni criminali di tipo mafioso appare sempre meno legato a manifestazioni di violenza e diversamente rivolto verso l'infiltrazione economico/finanziaria."*

Ciò appare una conferma di quanto era stato previsto trent'anni or sono dai giudici Falcone e Borsellino che avevano fortemente voluto ed avviato quell'"architettura antimafia" di cui la DIA è parte integrante finalizzata a colpire i sodalizi anche sotto il profilo patrimoniale arginandone il riutilizzo dei capitali illecitamente accumulati nell'ambito dei mercati economici per evitarne l'inquinamento. Una direttrice d'azione importantissima che ha consentito sino ad ora di ridurre drasticamente la capacità criminale delle mafie evitando effetti che altrimenti sarebbero stati disastrosi per il Sistema Paese".

In tale quadro le risultanze di analisi sui fenomeni criminali di tipo mafioso continuano a presentare il rischio che i sodalizi di varia matrice possano perfezionare quella strategia di infiltrazione del tessuto economico anche per i finanziamenti pubblici connessi al PNRR. L'inquinamento dell'economia sana è aspetto fondamentale per la sopravvivenza delle consorterie in quanto condizione vincolante per qualsiasi strategia criminale di illecito accumulo di ricchezza che comporta la disponibilità di imponenti riserve di liquidità le cui origini devono essere celate e la cui consistenza può essere ingigantita invadendo il campo dell'imprenditoria legale, specie quella maggiormente colpita dalle conseguenze dell'attuale crisi economica, per disporre di strumenti idonei a intercettare i finanziamenti pubblici.

Le organizzazioni mafiose peraltro non appaiono più semplicemente orientate al "saccheggio parassitario" della rete produttiva ma si fanno impresa sfruttando rapporti di collaborazione con professionisti collusi la cui opera viene finalizzata a massimizzare la capacità di reinvestimento dei proventi illeciti con transazioni economiche a volte concluse anche oltre confine.

In riferimento alla Regione Liguria, dall'analisi della Relazione sull'attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia del 2024, presentata dal Ministro dell'Interno, e relativa all'analisi sui fenomeni di criminalità organizzata di stampo mafioso del I e II semestre del 2024, emerge che *"La Liguria è una Regione con una forte attrattiva economica, dovuta principalmente alla sua strategica posizione geografica e al robusto tessuto imprenditoriale. La sua vicinanza a importanti aree del Nord Italia, alla Costa Azzurra e al Nord Europa, nonché la facilità di accesso ad altri continenti grazie al sistema portuale di Genova, La Spezia e Vado Ligure, la rendono un crocevia fondamentale per il commercio. Tuttavia, questa stessa posizione la espone anche ai traffici illeciti, in particolare a quelli legati al narcotraffico, che sfruttano proprio gli scali marittimi regionali per il transito di sostanze stupefacenti."*

Nel 2024, l'attività economica in Liguria ha mostrato segni di stabilizzazione, con una crescita contenuta del PIL dello 0,8%. Ciò nonostante, il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti continuano a rappresentare, particolarmente per le organizzazioni mafiose che operano su scala internazionale, una delle principali fonti di arricchimento proprio in considerazione della presenza lungo la costa ligure di importanti scali portuali."

Il territorio della Liguria appare sul piano criminale caratterizzato dalla presenza strutturata di consorterie mafiose riferibili quasi esclusivamente alla 'ndrangheta, sebbene sia emersa l'operatività anche di organizzazioni criminali straniere, perlopiù albanesi e sudamericane, specializzate nel narcotraffico."

Gli esiti di importanti inchieste giudiziarie hanno consentito nel corso degli anni di delineare la presenza nella Regione di una struttura organizzativa della 'ndrangheta, che costituisce una macroarea denominata Liguria, alla quale fanno riferimento altre unità periferiche, i cd. locali. Seppure strettamente collegati al Crimine di Polsi (frazione di San Luca-RC), i locali di Genova, Lavagna (GE) e Ventimiglia (IM) sono dotati di un'autonomia strategico-operativa che gli consente un potere decisionale in diversi settori criminali. Recentemente si è avuta contezza giudiziaria anche di un ulteriore rilevante insediamento operativo a Bordighera (IM)."

Secondo alcune ricostruzioni investigative, il locale di Genova assumerebbe anche il ruolo di Camera di controllo regionale, denominata Liguria. Tale struttura rivestirebbe la funzione di raccordo tra il Crimine

reggino e le unità periferiche liguri. Il locale di Ventimiglia, invece, svolgerebbe la funzione di Camera di passaggio, a garanzia di una sorta di "continuità" operativa e strategica con le analoghe proiezioni ultra nazionali presenti in Costa Azzurra (Francia). Le 'ndrine operanti in Regione hanno evidenziato una particolare propensione all'infiltrazione silente del tessuto economico/imprenditoriale ligure come dimostrano i provvedimenti interdittivi antimafia emessi nella Regione nel 2024.

Le cosche calabresi in Liguria hanno da sempre dato prova di "mimetismo" criminale, intrecciando rapporti di reciprocità con esponenti collusi del mondo imprenditoriale, delle professioni e con funzionari pubblici infedeli, acquisendo nel tempo un patrimonio relazionale indispensabile per realizzare i propri interessi criminali.

Tuttavia, queste non hanno rinunciato all'uso della violenza ricorrendo negli anni ad atti intimidatori finalizzati a superare le resistenze opposte ai tentativi di condizionamento, rivolti finanche ad amministratori locali. In Liguria dal 2014 al 2023 sono stati, infatti, perpetrati ben 185 episodi minatori, dei quali 10 nei confronti di Sindaci, 3 di Consiglieri comunali e 1 di Amministratori regionali.

L'interesse criminale prevalente per le mafie presenti nel territorio ligure è da sempre rappresentato dal business connesso al traffico di stupefacenti che nella regione assume il carattere preminente della transnazionalità poiché la Liguria rappresenta un hub logistico nel Mediterraneo per la gestione strategica a livello mondiale dei flussi di stupefacenti. Non solo la presenza di grandi scali marittimi di Genova, La Spezia e Vado Ligure ma anche la naturale connotazione di varco transfrontaliero terrestre verso la Francia e la Spagna rendono la Regione una porta di ingresso in Italia della rotta del narcotraffico proveniente dai Paesi del nord Africa.

Il porto di Genova è considerato dai principali cartelli internazionali della droga un attracco privilegiato per la sua posizione di centralità nel Mediterraneo, di livello pari agli altri porti internazionali del Nord Europa e, dal punto di vista della necessità di eludere i controlli delle forze di polizia, una valida alternativa a quello di Gioia Tauro (RC).

Per ciò che concerne il confine terrestre, il valico di Ventimiglia (IM) rappresenta il naturale canale di transito di corrieri provenienti dal nord Africa che, lungo la direttrice di terra Spagna-Francia-Italia, importano grandi quantità di hashish e marijuana principalmente provenienti dal Marocco.

Con riferimento alla presenza di consorterie di altra matrice, nel 2024 non sono emerse evidenze circa la stanzialità di altre organizzazioni mafiose storiche. Tuttavia, si è talvolta registrata, in Regione, la presenza di elementi contigui alla camorra⁶⁴⁸ e, come evidenziato precedentemente, alla mafia siciliana attivi sia nei settori leciti dell'economia sia in traffici illegali.

In Liguria, inoltre, risultano presenti anche sodalizi stranieri, spesso costituiti da extracomunitari irregolari per lo più di origine africana, sudamericana e dell'Est Europa principalmente dediti allo spaccio di stupefacenti.

Proprio nel remunerativo settore del narcotraffico si sono riscontrate forme di collaborazione, sebbene allo stato non siano emersi rapporti strutturati e consolidati, tra la criminalità organizzata italiana e gruppi stranieri. Nello specifico, sono emerse sinergie operative per lo più all'interno di contesti 'ndranghetisti e gruppi criminali albanesi.

Infine, proprio in virtù della natura transfrontaliera della Liguria, si registrano fenomeni di immigrazione clandestina verso i Paesi del nord Europa ad opera di organizzazioni criminali straniere dedite alla tratta di esseri umani.

In provincia di Savona, talune rilevanti risultanze investigative e giudiziarie hanno dato contezza circa la presenza di proiezioni extraregionali delle cosche RASO-GULLACE-ALBANESE di Cittanova (RC), nonché la vicinanza di tale gruppo delinquenziale a soggetti riconducibili alla cosca africota MORABITO-PALAMARA-BRUZZANITI.

Nell'ambito del contrasto al narcotraffico, il 16 gennaio 2024, i Carabinieri, nell'ambito dell'operazione "Caribe", hanno eseguito due distinte ordinanze di custodia cautelare nei confronti di complessivi 8 soggetti (tra italiani, cubani e colombiani) ritenuti responsabili di spaccio di sostanza stupefacente del

tipo cocaina, marijuana e hashish nelle province di Savona e Imperia, anche grazie all'utilizzo di messaggistiche crittografate "Session". Lo spessore criminale di due degli indagati era già emerso nel mese di novembre 2023 allorché la Guardia di finanza aveva eseguito una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 26 soggetti, in prevalenza italiani ed albanesi, ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsione ed altro, con l'aggravante mafiosa. Il sodalizio, operante sul territorio di Imperia (con base operativa dislocata a Diano Castello (IM)) ma con estensione fino alla Calabria e Roma), intratteneva, per mezzo di criptofonini non intercettabili, rapporti con trafficanti calabresi che facevano pervenire lo stupefacente ad Imperia anche tramite autobus di linea.

Il 21 febbraio 2024, la Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 24 soggetti, in prevalenza di nazionalità nigeriana e gambiana, per avere organizzato in maniera stabile un'attività di spaccio di cocaina, hashish, crack, marijuana ed eroina perpetrati prevalentemente nel centro cittadino di Savona.

Il 21 marzo 2024, la Guardia di finanza ha sequestrato 18 kg di cocaina, a seguito del controllo di due autovetture provenienti dalla Spagna ed intercettate lungo l'autostrada A10 all'altezza del casello di Savona, arrestando in flagranza i due conducenti romani dei veicoli.

Il 14 maggio 2024, la Guardia di finanza e l'Agenzia delle Dogane, nell'interporto di Vado Ligure (SV), hanno sequestrato a carico di ignoti 102 panetti di cocaina per un peso complessivo di 116 kg, rinvenuti all'interno di un container carico di caffè proveniente dal Centro America. Il container, inizialmente imbarcato in Nicaragua, avrebbe stazionato per diverso tempo in porti del Messico e dell'Ecuador per poi approdare nel porto di Genova ed essere trasportato su camion verso l'interporto di Vado Ligure (SV)."

Economia e sviluppo economico locale

Con il contesto esterno è essenziale analizzare anche il contesto socio/economico in cui l'Ente si trova ad operare.

Il Comune di Albisola Superiore vive e sconta oggi le scelte urbanistiche e di pianificazione territoriale effettuate negli anni '50 e '60 del secolo scorso quando, a differenza di quanto avvenuto nelle località rivierasche limitrofe, l'imprenditoria e gli amministratori del territorio hanno deciso di investire sull'edilizia residenziale anziché sulla costruzione di strutture ricettive. Questa è stata la scelta politica che ha condizionato e condiziona tuttora la situazione economica della città che, storicamente e fino a qualche decennio fa, ha sempre avuto una connotazione industriale ed artigianale come testimoniano i residui delle ultime aziende che si trovano lungo la sponda del Sansobbio o in alcune zone del tessuto urbano. Questo ha determinato l'evoluzione di Albisola in una città di servizi, nella morsa della contraddizione tra opportunità e criticità dettata dall'immediata vicinanza con la città capoluogo, che ha determinato ora una città residenziale per gli albisolesi o dei pendolari con Savona residenti nel comune, ora una località di villeggiatura e di seconde case. Una riconversione urbanistica volta al turismo rappresenta un processo lungo e complesso, condizionato dalle tendenze di mercato e dall'equilibrio tra la domanda e l'offerta che possa attrarre l'interesse di un'imprenditoria che volga lo sguardo al settore turistico-ricettivo e non solo edilizio e commerciale come avvenuto nell'ultimo ventennio. In ogni caso, la prospettiva di Albisola deve essere rivolta al miglioramento della sostenibilità e della vivibilità della sua comunità cogliendo opportunità occupazionali legate alle attività economiche del settore terziario più affini al suo territorio: turismo e commercio.

Nel Comune di Albisola Superiore la crisi economica cominciata nel 2008 e quella relativa al periodo pandemico e post-pandemico 2020-22 hanno influenzato i flussi turistici in termini di permanenza: la tipologia di vacanza da stanziale ha assunto la caratteristica itinerante e legata soprattutto al soggiorno durante i week end. Pertanto le attività economiche si sono dovute riconvertire, ampliando l'offerta dei servizi in termini di apertura oraria degli esercizi, di potenziamento del personale in occasione del fine settimana, di proposte di intrattenimento sempre nuove ed

alternative. Le istituzioni, analizzando le nuove esigenze turistiche, hanno colto le nuove necessità del turista sempre maggiormente attento alla cura dell'ambiente, all'offerta culturale, enogastronomica e sportiva, legata soprattutto alle attività outdoor relative all'entroterra e alla rete escursionistica.

Dal punto di vista immobiliare il mercato è di nuovo in movimento.

Molto presenti sul territorio albisolese e localizzate soprattutto all'interno dei centri storici, sono i laboratori o botteghe della ceramica. Nonostante si tratti sostanzialmente di attività artigianali, la loro commistione con le altre funzioni del centro abitato è non solo possibile, ma anche auspicabile, poiché essi offrono un elemento di identità e di tradizione locale, in continuità con gli elementi storici dell'economia di Albisola. Questo settore è stato caratterizzato, negli ultimi due anni, da alcune nuove aperture nel centro storico, da parte di giovani ceramisti, che hanno consentito di recuperare antiche fornaci e nuovi spazi. Spesso questi nuovi artigiani hanno cominciato la propria attività a partire da corsi e possibilità didattiche ed esperienziali fornite dalla Scuola Comunale di Ceramica, recentemente rinnovata negli spazi. La scuola, infatti, organizza nel corso dell'anno svariate attività per divulgare la ceramica locale, quali lezioni di modellato e di decoro e laboratori di ceramica per adulti e bambini, oltre ad aver sviluppato un progetto chiamato Taste My School di laboratori, lezioni brevi ed esperienze, per avvicinare le persone alla ceramica, oltre a costituire un'esperienza utilizzabile in ambito di marketing territoriale e promozione turistica della città.

Sul territorio comunale è presente una cava a cielo aperto, ancora oggi in esercizio.

Ogni mercoledì mattina si svolge il mercato.

Sul territorio sono presenti n° 14 stabilimenti balneari privati, una spiaggia libera attrezzata comunale e n° 3 chioschi posizionati su spiagge libere.

Per quanto riguarda il settore commercio al 31/12/2025 sono presenti:

- n. 230 attività commerciali (nelle quali sono ricomprese esercizi commerciali in genere, bar, ristoranti e stabilimenti balneari, agenzie immobiliari, acconciatori, estetisti)
- n.17 strutture ricettive quali alberghi, affittacamere, B&B, casa per ferie, campeggi
- n. 63 attività di commercio su aree pubbliche (mercato settimanale) + n. 3 posteggi singoli (n. 1 fioristi+ n. 2 ortofrutta) + 4 Produttori agricoli. (sui posteggi del mercato settimanale puoi però confrontarti con Vittorio Ardimento in quanto lui si occupa direttamente della gestione mercato)

Le strutture di ospitalità possono contare anche sulla presenza degli Appartamenti Ammobiliati ad Uso Turistico (AAUT) unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche o a contratti di locazione breve: nel 2026, gli appartamenti registrati nel Comune di Albisola Superiore sono circa 270 per un totale di circa 1240 posti letto.

È evidente che nel biennio 2020 e 2021 le attività di somministrazione e ricettive hanno pesantemente risentito degli effetti della pandemia con ripercussioni sull'economia locale.

L'Amministrazione Comunale ha attivato tutte le misure previste dalle disposizioni legislative adottate dal Governo e dal Parlamento sia per contenere la diffusione del contagio e sia per sostenere le famiglie e le attività economiche in difficoltà. Già il 2021 ed il 2022 hanno presentato segni di ripresa rispetto al 2020 ed il biennio 2023/2024, anche grazie all'attivazione delle misure del PNRR, ha consentito un "ritorno alla normalità" del tessuto economico locale.

La popolazione albisolese in età lavorativa trova occupazione anche nei comparti industriali e/o nelle attività terziarie presenti negli altri Comuni della riviera ligure quali Albissola Marina, Varazze, Celle Ligure, Vado Ligure e Savona, dove sono presenti attività nel settore metalmeccanico, trasformazione alimentare e commercio.

L'Amministrazione è consapevole che il turismo è un elemento importante per lo sviluppo socio-economico del territorio, riconoscendo che il turismo è un fenomeno ambivalente poiché può potenzialmente contribuire al raggiungimento di obiettivi socio-economici e culturali ma può anche, allo stesso tempo, essere causa di degrado ambientale. Consapevoli che le risorse sulle quali è basato il turismo sono limitate e che c'è una richiesta crescente per una migliore qualità dell'ambiente l'Amministrazione comunale ha avviato la promozione di azioni volte al turismo

sostenibile dirette ai turisti, cittadini e alunni delle scuole (dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado), ed ha aderito a progetti quali il TASMACH (finanziamento comunitario destinato alla definizione e sperimentazione di un modello di mobilità urbana connesso agli afflussi turistici), Smart city (migliorare la vita dei propri cittadini, riuscendo a conciliare e soddisfare le loro esigenze, quelle delle imprese e delle istituzioni, nei campi della tecnologia, della comunicazione, della mobilità, dell'ambiente e dell'efficienza energetica), Patto dei sindaci (aumentare l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili) e altre.

Il progetto innovativo che ha rappresentato un'occasione di rilancio e che, anche nella prospettiva del nuovo ciclo amministrativo rappresenta una delle priorità dell'Amministrazione comunale, è il consolidamento della "Baia della Ceramica". La Baia della Ceramica è il frutto di un progetto condiviso, nato nel 2021, che ha dato vita a questo brand turistico-territoriale destinato alla promozione turistica e culturale delle attività del comprensorio che rappresenta un vero e proprio unicum a livello nazionale in quanto unico polo geografico di ben quattro località contigue in Italia appartenenti all'AICC e riconosciute dal MISE. È nato con lo scopo di promuovere un unico comprensorio coordinato dal punto di vista turistico, attraverso strategie innovative e partecipate, elaborate in modo condiviso e con un'immagine unitaria, pur nel rispetto delle identità locali e di attuare un programma di sviluppo locale utilizzando quale volano l'eccellenza ceramica, attraverso azioni di promozione turistica, utilizzando progetti condivisi e partecipati. Il progetto del brand turistico-territoriale "Baia della Ceramica", destinato alla promozione turistica e culturale delle attività del comprensorio tra Albisola Superiore, Albissola Marina, Savona e Celle Ligure è diventato, nel 2022, un marchio riconosciuto da Regione Liguria con votazione unanime dal Consiglio Regionale. I quattro Comuni presentano eccellenze in campo culturale, architettonico, storico-monumentale, artigianale-artistico, che già supportano uno sviluppato sistema turistico locale, suscettibile di essere ulteriormente ampliato e qualificato, attraverso forme di collaborazione intercomunale in materia di valorizzazione e promozione turistica.

I quattro comuni della Baia insieme a Confartigianato Savona e il contributo di Regione Liguria e Fondazione De Mari hanno rigenerato nel 2023 il "Festival della Maiolica" con una nuova veste e un nuovo concept, replicando nel maggio 2024 e nel giugno 2025. Un contenitore multidisciplinare nato per valorizzare l'arte della maiolica con modalità e punti di diversi ed innovativi. Una kermesse di tre giornate all'insegna dell'arte, della creatività e della cultura con performances dal vivo, mostre, esposizioni, workshop e laboratori, visite guidate, degustazioni, coinvolgendo i ceramisti, gli artisti, gallerie ed atelier, associazioni, commercianti, cittadini e turisti: un programma ricco e variegato che vanta appuntamenti d'eccellenza. Nell'edizione 2023 ha ospitato il "Mondial Tornianti" con il supporto e patrocinio di AICC e nel 2024 l'allestimento e l'esibizione dei forni monumentali per mano degli artigiani, mentre nel 2025 è stato dedicato all'esperienza del teatro ceramica, lasciando sempre sul territorio albisolese opere che hanno implementato il patrimonio artistico e culturale della città (nel 2023 Urban Pyramid sulla passeggiata Montale, nel 2024 due opere di Cracking Art, esposte nel giardino del Museo Trucco e la scultura Fuoco Amico, nel 2025 le opere del progetto Oasi Blu sulla passeggiata Montale).

Uno dei progetti a medio-lungo termine sul quale continuare a lavorare è quello della valorizzazione e ampliamento della rete sentieristica di Albisola per un investimento mirato sul turismo outdoor e le sue componenti sportive e naturalistiche. Dopo il recupero e la messa in sicurezza, la tracciatura e la mappatura e quindi l'inaugurazione dei primi due percorsi nella primavera 2019, l'obiettivo prefissato per il 2021 ossia il collegamento dei sentieri di Luceto con Ellera e da Ellera all'Alta Via del Monti Liguri, quale "via maestra" del trekking del nord-Italia, è avvenuto anzi tempo nel 2020 potendo investire le economie generate dal periodo conseguente al lockdown dovuto alla pandemia da COVID-19 oltre che una regia di lavoro prestato da gruppi cittadini volontari che hanno contribuito a questa causa. Questo lavoro ha consentito di registrare la rete escursionistica albisolese nella REL di Regione Liguria, ottenendo importanti finanziamenti (Fondi Montagna, FOSMIT) utilizzati nel 2025 per nuove attività di manutenzione e messa in

sicurezza dei percorsi. L'attivazione dei nuovi percorsi ha costituito il preludio ad una importante azione di promozione e pubblicizzazione del nuovo assetto della rete sentieristica albisolese orientato al target di turismo outdoor e sportivo (escursionistico e ciclistico) e fra tutti gli appassionati e amanti della natura, dalla terza età al turismo familiare. Questo traguardo ha stimolato a spostare gli obiettivi dei prossimi anni per la messa a sistema di sentieri collaterali, presenti nell'area della valle di Ellera e la connessione di questi con quei sentieri sui confini con i comuni di Albissola Marina, Celle Ligure e Stella, rivolti al trekking e al biking. A tal proposito, in questo nuovo mandato amministrativo, come da programma elettorale, l'Amministrazione ambisce a candidare Albisola Superiore comune capofila promotore per la costruzione di un progetto condiviso con i comuni limitrofi orientato alla creazione di unico distretto relativo al turismo sportivo outdoor (trekking, MTbiking, climbing e bouldering).

Un altro degli obiettivi di inizio mandato ovvero quello di ampliare la collaborazione in rete con gli altri comuni limitrofi e del comprensorio savonese in materia di promozione turistica è quello di proseguire e consolidare il lavoro di sinergia sotto l'egida del tavolo turistico provinciale del brand territoriale "Liguria Riviera" che riunisce 18 comuni della riviera savonese e le associazioni di categoria degli operatori turistici ed economici sulla base di un protocollo d'intesa che consente di accedere ad un network di servizi al turista e a una programmazione di attività ed eventi per tutto l'arco dell'anno con la finalità di destagionalizzare i flussi turistici. Caposaldo di questa collaborazione è stata l'istituzione dell'imposta di soggiorno e l'adesione al tavolo di coordinamento provinciale del turismo che gestisce la quota parte del gettito dell'imposta dedicato a strategie comprensoriali di promozione e valorizzazione del settore. Questa rete territoriale incentrata sullo sviluppo turistico della riviera, fra le sue prerogative, pone al centro una mirata attività di promozione del territorio al livello nazionale ed internazionale. Nel corso del 2025 è stato stipulato un accordo per l'istituzione della DMO (Destination Management Organization) "Ligurian Riviera" nella Provincia di Savona, la prima della Regione Liguria, con la finalità di armonizzare le attività di coordinamento delle strategie di politica turistica provinciale con le politiche e le attività della Regione Liguria, e dei suoi enti strumentali, da un lato e con quelle dei singoli comuni dall'altro.

Obiettivo del medio-lungo termine sarà quello di una importante azione di organizzazione e messa a sistema dell'offerta ricettiva alberghiera ed extra-alberghiera con il coinvolgimento degli albergatori e degli operatori turistici che gestiscono anche soluzioni di ricettività alternativa quali: agenzie immobiliari, proprietari di AAUT (Appartamenti Ammobiliati ad Uso Turistico), B&B, case vacanze e affittacamere. Stante l'elevato numero di AAUT nel comune di Albisola Superiore proseguirà il tentativo di una razionalizzazione della loro presenza chiedendo la collaborazione ai proprietari e ai mediatori immobiliari al fine di poter contare su di un elenco di contatti aggiornati e diretti sui quali poter fare riferimento per una capacità ricettiva congrua anche durante la bassa stagione e durante la stagione invernale al fine di destagionalizzare l'offerta turistica mediante eventi e manifestazioni di più giorni in occasione di festività, ricorrenze, ponti e vacanze natalizie e pasquali.

Per fare questo sarà importante riorganizzare ed ampliare un tavolo di lavoro con le categorie degli operatori turistico-commerciali della città per condividere una strategia di marketing turistico territoriale finalizzata alla costruzione di una programmazione di iniziative e progetti che sintetizzino le esigenze di tutti e rinvigoriscano e concorrano a consolidare l'attrattività di Albisola tutto l'anno.

Mediante la programmazione degli eventi e delle manifestazioni estive, attività prevalente tra gli obiettivi di questo Assessorato nell'arco dell'anno, poiché corrispondente alla stagione con più alta densità di affluenza, si intende riuscire a soddisfare le aspettative e le richieste di chi viene ad Albisola a trascorrere le proprie vacanze e di chi vive tutti i giorni i nostri paesi. Tale lavoro ha altresì l'ambizione di tentare di qualificare la tipologia di turisti che vengono ad Albisola, provando a far fronte e contrastare il fenomeno del "turismo mordi e fuggi" emerso negli ultimi anni a

seguito della crisi economica e sociale che ha colpito la nostra comunità nazionale, ma che non può rimanere un fenomeno incontrollato. A tal fine, in concerto con gli altri uffici comunali competenze e le forze dell'ordine, si è provveduto e si intende proseguire a mettere in atto misure di mitigazione e gestione di queste situazioni con l'adozione di provvedimenti e iniziative di controllo e, laddove necessario, di sanzione.

Tra gli obiettivi principali che rispondono a molteplici attività intraprese fino ad oggi vi è la determinazione a continuare a perseguire mediante costanti attività di promozione e comunicazione, tramite i tradizionali canali di informazione offline (stampa, materiale cartaceo, affissioni, radio, tv, etc.) e quelli digitali online (social networks, siti web, testate giornalistiche online, blogs, etc.) divulgare tutte le iniziative organizzate sul territorio al fine di ampliare l'offerta e attrarre visitatori, non da ultimo valorizzare e comunicare le eccellenze del patrimonio materiale (ceramica, beni culturali, mestieri, attività artigianali, imprese turistiche, etc.) ed immateriale (reputazione della destinazione, bellezze naturalistiche e paesaggistiche) del territorio.

La somma di queste attività, declinate anche fuori dalla stagione estiva, nel tentativo difficile e complesso ma stimolante di provare a destagionalizzare i flussi di visitatori ad Albisola, ambisce a persistere ad investire sulla promozione delle nostre località e la loro affermazione anche al di là dei confini comunali nella prospettiva di attrarre sul territorio nuove idee, progetti e investimenti che, parallelamente alle nostre strategie, permettano di mantenere competitivo, innovando e rinnovando, il brand di Albisola come destinazione turistica e culturale.

Contesto interno

Il contesto interno, come descritto nella sezione 3, è stato analizzato da RPCT in collaborazione con gli altri responsabili delle sezioni.

Come già indicato nel PIAO 2024/2026 e 2025/2027, in base al Decreto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona n. 1553/2021/21, è stata disposta una notizia di reato in relazione al procedimento di interpello per l'assunzione di un Istruttore Amministrativo cat. C, indirizzata ai membri della Commissione costituita dall'allora Segretario Generale / Dirigente Amministrativo del Comune e da due dipendenti della Provincia di Savona, nonché al Sindaco e all'Assessore al personale del Comune di Albisola Superiore.

Nel settembre 2024 è stato richiesto dal GIP il rinvio a giudizio per la ex Segretario Generale / Dirigente Amministrativo del Comune, per il sindaco e per l'Assessore al personale e al bilancio del Comune. Il procedimento penale per la ex Segretario si è concluso, mentre per Sindaco e Assessore al personale è in corso.

A seguito di quanto accaduto è stata rivista la pesatura dei processi relativi all'area oggetto del potenziale evento corruttivo e sono state individuate nuove misure preventive.

La mappatura dei processi, allegata al presente atto, è stata, già nel 2024, oggetto di rivalutazione nell'area A "Acquisizione e gestione del personale" a seguito dell'evento di cui al punto 2.3.1 Valutazioni preliminari.

Per la struttura organizzativa e il contesto comunale si rimanda alle sezioni 3 e 1

Nel 2021 stata sottoscritta dal Comune una nuova Intesa per la legalità e la trasparenza negli appalti pubblici.

E' stato sottoscritto dal Comune il Patto Territoriale per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria di territorio intercomunale, in data 01/06/2018

2.3.3 Principi per la gestione del rischio

Il Rischio costituisce la capacità potenziale, di un'azione e/o di un comportamento, di creare conseguenze illegali a danno della Pubblica Amministrazione.

Il Rischio richiede un'attenzione dedicata quale fattispecie da scongiurare, in termini assoluti, a tutela dell'integrità delle azioni e delle condotte amministrative.

La Gestione del Rischio, a tutti i livelli, deve essere:

- efficace;
- sistematica;
- strutturata;
- tempestiva;
- dinamica;
- trasparente.

La gestione del rischio di corruzione nel Comune deve perseguire i seguenti obiettivi:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.
- creare e proteggere il valore delle azioni e dei comportamenti;
- essere parte integrante di tutti processi organizzativi;
- considerare i fattori umani e culturali;
- favorire il miglioramento continuo dell'organizzazione e dei procedimenti.

Aree a rischio

Elenco aree a rischio:

A) Area Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e progressione del personale)

B) Area Contratti pubblici : Programmazione, progettazione della gara e definizione elementi del contratto; Selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto; Esecuzione e rendicontazione; Incarichi e nomine; Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali

C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.) compresi Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Si evidenziano in particolare i procedimenti di rischio di cui all'art. 1 comma 16 della legge n. 190/2012:

a- autorizzazioni o concessioni

b- scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi anche con riferimento alle modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici;

c- concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati;

d- concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del D.Lgs. 150 del 2009.

La Valutazione del rischio

L'analisi del rischio è un processo di comprensione della natura del rischio e di determinazione del livello di rischio (UNI ISO 31000).

Il livello di rischio è un valore numerico che "misura" gli eventi di corruzione in base alla loro probabilità e sulla base dell'impatto delle loro conseguenze sull'organizzazione: infatti agli eventi più probabili e che potrebbero avere un impatto più grave sul Comune sarà associato un livello di rischio più elevato.

L'indice di valutazione del rischio è riferita al grado di esposizione alla corruzione, ed è calcolato sulla base delle probabilità di rischio numerate da 1 a 5, dove 1 corrisponde all'indice minimo e 5 all'indice massimo.

La valutazione del rischio è effettuata su tutte le attività del Comune. A seguito della definizione più puntuale dei processi, delle aree di rischio e dei rischi specifici, si procederà ad effettuare una nuova pesatura dell'indice di rischio dei processi rilevati utilizzando la metodologia sotto presentata.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La probabilità di un evento di corruzione dipende da 6 fattori di tipo organizzativo, che ricorrono nel processo in cui l'evento di corruzione potrebbe aver luogo:

- la discrezionalità;
- la rilevanza esterna;
- la complessità;
- il valore economico;
- la frazionabilità;
- l'efficacia dei controlli.

Secondo il P.N.A. gli eventi di corruzione possono colpire e danneggiare l'amministrazione pubblica in quattro modi diversi, ed il P.N.A. individua quindi 4 modalità di impatto, attraverso cui determinare l'importanza (o gravità) dell'impatto di un evento di corruzione:

- impatto organizzativo (si tratta di un impatto di tipo "quantitativo", perché dipende dal numero di persone che potrebbero attuare l'evento corruttivo all'interno dell'ente);
- impatto economico (che è maggiore nel caso in cui all'interno dell'amministrazione si siano già verificati eventi di corruzione);
- impatto reputazionale (che è influenzato dal modo in cui le notizie, su precedenti casi di corruzione, sono state fornite all'opinione pubblica dai giornali);
- impatto organizzativo, economico e sull'immagine (che è "qualitativo" e cresce in relazione al "peso organizzativo" dei soggetti che potrebbero attuare l'evento corruttivo all'interno dell'ente).

Il valore della probabilità di un evento di corruzione si ricava calcolando la media aritmetica dei punteggi associati alle risposte fornite a ciascuna domanda. Il valore minimo sarà 1 (evento improbabile), il valore massimo 5 (evento altamente probabile).

La gravità dell'impatto di un evento di corruzione si ricava calcolando la media aritmetica dei punteggi associati alle risposte fornite a ciascuna domanda. Il valore minimo sarà 1 (impatto marginale), il valore massimo 5 (impatto superiore).

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	
<u>DISCREZIONALITÀ: Il processo è discrezionale?</u>		<u>Impatto organizzativo</u> Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
No, è del tutto vincolato	1	Fino a circa il 20%	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	Fino a circa il 40%	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Fino a circa il 60%	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	Fino a circa l'80%	4
E' altamente discrezionale	5	Fino a circa il 100%	5
<u>RILEVANZA ESTERNA, si riferisce agli effetti diretti che il processo produce all'esterno dell'Ente:</u>		<u>L'IMPATTO ECONOMICO, si riferisce al caso in cui negli ultimi 5 anni siano state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di Dipendenti dell'Ente, o siano state pronunciate sentenze di risarcimento del danno a favore dell'Ente per la stessa tipologia di evento o di tipologie analoghe:</u>	
Se ha come destinatario finale un ufficio interno	2	In caso negativo	1
Se il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5	In caso positivo	5
<u>COMPLESSITÀ DEL PROCESSO, si riferisce al caso di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato:</u>		<u>L'IMPATTO REPUTAZIONALE, si riferisce al caso in cui nel corso degli ultimi 5 anni siano stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi:</u>	

Nel caso il processo coinvolga una sola Pubblica Amministrazione	1	No	0
Nel caso il processo coinvolga più di 3 Pubbliche Amministrazioni	3	Non ne abbiamo memoria	1
Nel caso il processo coinvolga più di 5 Pubbliche Amministrazioni	5	Sì, sulla stampa locale	2
<u>VALORE ECONOMICO, si riferisce all'impatto del processo:</u>		Sì, sulla stampa nazionale	3
Nel caso di rilevanza esclusivamente interna	1	Sì, sulla stampa locale e nazionale	4
Nel caso di attribuzione di vantaggi economici modesti a soggetti esterni	3	Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5
Nel caso di attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5	<u>L'IMPATTO ORGANIZZATIVO, economico e sull'immagine, si riferisce al livello in cui può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che Dipendente riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa:</u>	
<u>FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO, si riferisce al risultato finale che può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti):</u>		Livello di Addetto	1
In caso negativo	1	Livello di Collaboratore o Funzionario	2
In caso positivo	5	Livello di Funzionario	3
<u>CONTROLLI, si riferiscono, muovendo dall'esperienza pregressa, ai tipi di controllo applicati sul processo ed alla loro adeguatezza, a neutralizzare il rischio:</u>		Livello di Posizione Organizzativa	4
Nel caso costituiscano un efficace strumento di neutralizzazione	1	Livello di Segretario Generale	5
Nel caso siano molto efficaci	2		
Nel caso siano approssimativamente efficaci	3		
Nel caso siano minimamente efficaci	4		
Nel caso non siano efficaci	5		

La gravità dell'impatto di un evento di corruzione si ricava calcolando la media aritmetica dei punteggi associati alle risposte fornite a ciascuna domanda. Il valore minimo sarà 1 (impatto marginale), il valore massimo 5 (impatto superiore).

LA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI RISCHIO (L) È IL PRODOTTO TRA LA MEDIA ARITMETICA DEL VALORE DELLE PROBABILITÀ (P) PER LA MEDIA ARITMETICA DEL VALORE DELL'IMPATTO (I) ($L = P \times I$).

Si otterranno perciò dei valori che indicati con colori differenti, (valori che individuano un livello di rischio trascurabile (azzurro), un livello di rischio medio-basso (verde), un livello di rischio rilevante (giallo) ed infine un livello di rischio critico (rosso)) vengono trasposti in una Matrice del Rischio che prevede 4 livelli di rischio differenti.

La matrice consente di individuare il livello di rischio accettabile, in relazione al livello di controllo dei processi e alla quantità di rischio degli eventi di corruzione.

In pratica, sono definiti come accettabili (il rischio accettabile è quel rischio che non necessita di alcun intervento di prevenzione; è un rischio che esiste ma viene tralasciato, per rendere più efficace ed efficiente l'attività di prevenzione) tutti gli eventi che hanno una Modalità di Rischio trascurabile o medio-bassa, e che hanno sempre una quantità di rischio inferiore a 8.

PROBABILITA'	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
		IMPATTO				

LEGENDA:

TRASCURABILE	MEDIO-BASSO	RILEVANTE	CRITICO
da 1 a 3	da 4 a 6	da 8 a 12	da 15 a 25

2.3.4 Individuazione di misure per il trattamento del rischio

Il Comune, per prevenire i fenomeni di corruzione, riconferma le azioni già previste e attuate nel corso degli anni precedenti, ovvero:

- adotta idonee procedure per la formazione, l'attuazione ed il controllo delle decisioni in qualunque forma assunte;
- assicura la massima trasparenza alla propria azione amministrativa;
- adotta azioni di formazione per tutti i dipendenti e, soprattutto, per quelli impiegati nelle attività a maggiore rischio di corruzione;
- prevede modalità operative che favoriscano una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, migliorando la trasparenza "interna" delle attività e l'articolazione delle competenze;
- è dotata di un proprio Codice di comportamento;
- prevede lo svolgimento di incontri tra i responsabili per finalità di

aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni confronto sulle soluzioni gestionali;

- regola l'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività;
- strumento di verifica attraverso la sottoscrizione della determinazione o altro atto da parte del responsabile del procedimento o, in assenza di tale figura, di altra figura apicale;
- attestazione di insussistenza di conflitti di interesse mediante sugli atti.

Con particolare riferimento agli atti relativi alle aree che presentano un elevato rischio di corruzione, con le modalità indicate nel Regolamento per i controlli interni, prevede:

- un controllo successivo a campione sugli atti dirigenziali;
- un sistema di monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti;

Il Comune promuove, infine, il corretto utilizzo degli altri strumenti previsti dalla normativa, quali: l'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; la disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d'ufficio, di attività ed incarichi extra-istituzionali; la disciplina delle incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali; la disciplina in materia di formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici; di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (*pantouflage - revolving doors*); la disciplina in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. *Whistleblower*); la formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione, la messa in atto della procedura per le segnalazioni di irregolarità da parte di cittadini ed organizzazioni economiche e sociali.

2.3.4.1 Misure relative all'area Contratti pubblici, affidamento lavori, servizi e forniture,

Trattandosi di area ad elevato rischio di corruzione si introducono con il presente aggiornamento dei trattamenti più specifici che possano portare ad una riduzione del rischio rilevato per l'area di rischio affidamenti di appalti di forniture, servizi, lavori.

Si intende altresì attenzionare quelle che sono le principali novità introdotte dal codice dei contratti D.Lgs. 36/2023 al fine di supportare il personale tenuto al rispetto dei principi e regole di nuova introduzione così da ridurre i rischi di *maladministration* connessi alla mancata conoscenza della nuova disciplina.

Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023 "1. *Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 35 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 25.*

2. *Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sono pubblicati nella predetta sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.*

3. *Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.*

Con riferimento alla normativa in materia di antiriciclaggio, nella fase di predisposizione della documentazione di gara o nella procedura finalizzata alla selezione del Soggetto realizzatore, il **RUP**, secondo quanto definito nell'allegato 3 al PNA 2022, deve accertarsi **che gli atti per l'avvio delle procedure per l'aggiudicazione degli appalti** prevedano esplicitamente:

- ***l'obbligo di fornire i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo dell'impresa partecipante (cognome, nome, codice fiscale/partita IVA);***

- l'obbligo per il **rappresentante legale dell'impresa partecipante** di rilasciare un'autodichiarazione di **assenza di conflitto di interessi**. Nel caso in cui questi non corrisponda con il "titolare effettivo", l'obbligo di rilascio della autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi si estende anche al "titolare effettivo".

2.3.4.1.1 Affidamenti di lavori, servizi e forniture sopra soglia affidamenti diretti

Processo: Affidamenti di lavori, servizi e forniture sopra soglia affidamenti diretti	
Area di riferimento: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	
Rischi da prevenire:	Tutti i rischi area Affidamenti di lavori, servizi e forniture
Misure di prevenzione: 1) Sottoscrizione da parte di altra figura apicale o del responsabile del procedimento, al fine del doppio controllo in merito al rispetto dei presupposti normativi e regolamentari 2) Per ogni procedura, inserimento nelle determinazioni della seguente dichiarazione "Di dichiarare, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della L. n. 190/2012 e degli artt. 6, comma 1, e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 che non sussistono situazioni di incompatibilità/conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei sottoscritti responsabili, in merito all'adozione del presente provvedimento " 3) Presentazione, per ogni procedura con criterio OEPV, dichiarazione dei segretari e dei commissari di gara ai sensi degli articoli 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale 4) Presentazione, per ogni procedura, dichiarazione dei soggetti esterni cui sono affidati incarichi in relazione a uno specifico contratto, ai sensi degli articoli 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013, 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale. 5) Presentazione dichiarazione ove i soggetti tenuti ritengano – <u>alla luce dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013</u> - di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla specifica procedura e alle circostanze conosciute che potrebbero far insorgere detta situazione. 6) Presentazione per ogni singola procedura di un'autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte del rappresentante legale dell'impresa (DGUE) Nel caso in cui questi non corrisponda con il "titolare effettivo", l'obbligo di rilascio della autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi si estende anche al "titolare effettivo". 7) Presentazione per ogni procedura dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo dell'impresa partecipante (cognome, nome, codice fiscale/partita IVA). In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) tali controlli vanno eseguiti su tutti gli operatori economici che fanno parte del Raggruppamento. 8) Applicare il protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici, proposto dalla Prefettura di Savona e sottoscritto dalle Pubbliche Amministrazioni e dai Comuni della Provincia di Savona, con particolare riferimento all'art 2 il quale stabilisce di effettuare i controlli antimafia anche per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici superiori a 250.000,00 euro, per i servizi e le forniture e per i sub-contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 50.000 euro ovvero quando si tratta di categorie di settori "sensibili" come indicate nel protocollo suddetto 9) prevedere nella cd./lex specialis dei bandi di gara l'inibizione della partecipazione a tutti gli operatori	

economici che, nei 3 anni precedenti l'indizione del bando, hanno disposto donazioni in favore della stazione appaltante banditrice

10) Verifica a campione durante i controlli interni

<u>Obiettivi della misura:</u>	<ol style="list-style-type: none">1) Strumento di verifica attraverso la sottoscrizione della determinazione o altro atto da parte del responsabile del procedimento o, in assenza di tale figura, di altra figura apicale;2) Strumento di prevenzione e sensibilizzazione3) Strumento di prevenzione e sensibilizzazione4) Strumento di prevenzione e sensibilizzazione5) Strumento di prevenzione e sensibilizzazione6) Strumento di prevenzione e sensibilizzazione7) Strumento di prevenzione e sensibilizzazione8) Strumento di prevenzione e sensibilizzazione9) Strumento di prevenzione e sensibilizzazione10) Verifiche a campione durante i controlli interni.
<u>Interessati:</u>	Responsabili apicali, responsabili del procedimento, RUP, dipendenti, soggetti esterni coinvolti, segretari e commissari di gara
<u>Tempistica di attuazione:</u>	<ol style="list-style-type: none">1. Sempre2. per ogni procedura3. per ogni procedura4. per ogni procedura5. in caso di necessità6. Sempre7. Sempre8. Sempre9. Sempre10. Ogni anno durante i controlli interni
<u>Indicatori:</u>	100% risultati negativi durante le verifiche Durante i controlli interni svoltisi dal giorno 06/05/2024 al giorno 15/04/2025 al giorno 23/05/2025 sugli atti 2024 non sono emersi scostamenti.

2.3.4.1.2 Affidamenti diretti

Processo: Affidamenti di lavori, servizi e forniture	
<i>Area di riferimento: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture</i>	
Rischi da prevenire:	B4: abuso affidamento diretto B11: Inadempimento obblighi di pubblicità e trasparenza
Misure di prevenzione: 1) Sottoscrizione da parte di altra figura apicale o del responsabile del procedimento, al fine del doppio controllo in merito al rispetto dei presupposti normativi e regolamentari 2) Per ogni procedura, inserimento nelle determinazioni della seguente dichiarazione "Di dichiarare, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della L. n. 190/2012 e degli artt. 6, comma 1, e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 che non sussistono situazioni di incompatibilità/conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei sottoscritti responsabili, in merito all'adozione del presente provvedimento " 3) Presentazione dichiarazione ove i soggetti tenuti ritengano – <u>alla luce dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013</u> - di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla specifica procedura e alle circostanze conosciute che potrebbero far insorgere detta situazione. 4) Presentazione per ogni singola procedura di un'autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte del rappresentante legale dell'impresa (DGUE). Nel caso in cui questi non corrisponda con il "titolare effettivo", l'obbligo di rilascio della autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi si estende anche al "titolare effettivo". 5) Presentazione per ogni procedura <i>dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo dell'impresa partecipante (cognome, nome, codice fiscale/partita IVA)</i> 6) Applicare il protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici, proposto dalla Prefettura di Savona e sottoscritto dalle Pubbliche Amministrazioni e dai Comuni della Provincia di Savona, con particolare riferimento all'art 2 il quale stabilisce di effettuare i controlli antimafia anche per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici superiori a 250.000,00 euro, per i servizi e le forniture e per i sub-contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 50.000 euro ovvero quando si tratta di categorie di settori "sensibili" come indicate nel protocollo suddetto 7) verifiche a campione delle dichiarazioni presentate dagli operatori nelle procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 Euro 8) Verifica a campione durante i controlli interni	
<u>Obiettivi della misura:</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strumento di verifica attraverso la sottoscrizione della determinazione o altro atto da parte del responsabile del procedimento o, in assenza di tale figura, di altra figura apicale; 2. Strumento di prevenzione e sensibilizzazione 3. Strumento di prevenzione e sensibilizzazione 4. Strumento di prevenzione e sensibilizzazione 5. Strumento di prevenzione e sensibilizzazione 6. Strumento di prevenzione e sensibilizzazione 7. Strumento di prevenzione e sensibilizzazione 8. Verifiche a campione durante i controlli interni.
<u>Interessati:</u>	Responsabili apicali, responsabili del procedimento e personale
<u>Tempistica di attuazione:</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sempre 2. Sempre 3. In caso di necessità 4. Sempre

	5. Sempre 6. Sempre 7. Sempre 8. Ogni anno durante i controlli interni
<u>Indicatori:</u>	100% risultati negativi durante le verifiche

Durante i controlli interni svoltisi dal giorno 15/04/2025 al giorno 23/05/2025 sugli atti 2024 sono emersi i seguenti scostamenti:

- n. 2 rilievi in riferimento alla misura "Misure Prevenzione corruzione: affidamenti diretti, lavori di somma urgenza, affidamento intuitu personae e concessione contributi: Sottoscrizione determinazioni da parte di altra figura apicale o del responsabile del procedimento, al fine del doppio controllo in merito al rispetto dei presupposti normativi e regolamentari";
- n. 3 rilievi in riferimento al profilo "Indicazione del Responsabile del Procedimento, diverso dal dirigente. E' necessario indicare chi materialmente compie l'istruttoria dell'atto, al fine di individuare situazioni di possibile conflitto d'interessi e mettere in atto le relative eventuali misure di astensione in capo al dipendente";
- n. 5 rilievi in riferimento al profilo "Indicazione adesione alla piattaforma informatica WhistleblowingPA, ai sensi del Decreto legislativo n. 24/2023, attuativo della direttiva europea 2019/1937";

2.3.4.1.3 Le procedure di somma urgenza

L'art. 140 disciplina gli affidamenti nei casi di somma urgenza e di protezione civile, confermando l'impostazione del previgente art. 163. Le principali novità riguardano:

- a) l'innalzamento della soglia per l'affidamento diretto dei lavori da 200.000 a 500.000 euro;
- b) la previsione per cui, in presenza delle circostanze di somma urgenza, è possibile anche l'immediata acquisizione di servizi e forniture entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica o privata incolumità e, comunque, entro i limiti delle soglie eurounitarie;
- c) l'innalzamento fino ad e 140.000 della soglia entro la quale, ove non siano disponibili prezziari ufficiali, l'importo dei servizi e forniture è concordato in via provvisoria, con espressa accettazione da parte dell'operatore che la determinazione definitiva del prezzo avverrà a seguito di apposita valutazione di congruità.
- d) l'eliminazione del parere di congruità dell'A.N.AC. sull'importo dell'affidamento, con la conferma dell'obbligo di trasmettere comunque ad A.N.AC. tutti gli atti della procedura di affidamento in somma urgenza "per i controlli di competenza" (art. 140, comma 10);
- e) la previsione di regole speciali nei casi di eventi di protezione civile (art. 140, commi 11 e 12).

Si richiama l'attenzione sul corretto presidio della procedura, anche in relazione alle speciali disposizioni sulla copertura della spesa che, come noto, coinvolge il consiglio comunale, ai sensi dell'art. 191, comma 3, del Tuel. Una volta redatto il verbale di somma urgenza ed affidati i lavori, entro dieci giorni deve essere redatta una perizia giustificativa che deve essere sottoposta all'approvazione della giunta. La giunta, entro 20 giorni dall'ordinazione fatta a terzi (quindi entro 10 giorni dalla redazione della perizia), sottopone al consiglio comunale il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità di cui all'art. 194, lett. e) del Tuel, sul quale il civico consesso si pronuncia entro i successivi 30 giorni.

La sezione regionale della Corte dei conti è intervenuta più volte sulla fattispecie⁴, chiarendo quanto segue:

- 1) la vigente versione dell'articolo 191, terzo comma, del Tuel prevede sempre - in presenza di lavori di somma urgenza una deroga alla procedura ordinaria sugli impegni di spesa;
- 2) tuttavia, l'esigenza di celerità e di preminente tutela della pubblica incolumità che giustifica l'affidamento diretto e la determinazione consensuale del corrispettivo con l'affidatario prima che venga assunto l'impegno contabile, risulta controbilanciata dalla rigida previsione di termini entro i quali la Giunta deve sottoporre la proposta di riconoscimento di debito al Consiglio, al fine di ricondurre la spesa nell'alveo del bilancio;
- 3) il quantum da riconoscere, inoltre, non può eccedere i termini della accertata necessità per la rimozione dello stato di pericolo, al precipuo fine di evitare che il ricorso alle procedure di somma urgenza

si trasformi da strumento eccezionale in occasione per provvedere, contestualmente, ad interventi eccedenti la necessità contingente;

4) tale procedura è, comunque, circoscritta al rispetto rigoroso dei termini procedurali previsti dall'art. 191, comma 3 del Tuel (cui fa espresso rinvio l'art. 140 comma 4 del codice); laddove, infatti, l'iter procedurale seguito dall'amministrazione si sia svolto nell'ambito dei ristretti termini previsti dalla legge, il riferimento alle "modalità" di cui all'art. 194 lett. e) è da intendersi nel senso che è sempre necessaria l'adozione della delibera consiliare con la quale riconoscere la spesa sostenuta per lavori di somma urgenza (debito fuori bilancio in senso improprio), purché strettamente attinenti alla rimozione dello stato di pericolo: in tal caso l'utilitas per l'amministrazione coincide con la spesa sostenuta come risultante dalla perizia tecnica e dal corrispettivo concordato consensualmente;

5) la violazione di detti termini procedurali, invece, determina l'applicazione della disciplina sostanziale di cui all'art. 194, lett. e) come da consolidata giurisprudenza del giudice contabile (debito fuori bilancio *pleno iure*), senza che possano rilevare le motivate ragioni del ritardo: in tal caso il riconoscimento opererà esclusivamente nei limiti dell'utilità ricevuta dall'amministrazione, mentre per la parte non riconoscibile (l'utile d'impresa) il rapporto obbligatorio intercorrerà tra il privato fornitore e l'amministratore che ha disposto la fornitura;

6) la specifica disciplina prevista per i lavori pubblici di somma urgenza non si applica anche agli "altri interventi di somma urgenza" cui fanno riferimento l'art. 163 del Tuel e il par. 8.4 del principio contabile 4/2 ai fini di specificare la tipologia di spese in conto capitale che sono autorizzate durante l'esercizio provvisorio; in ogni caso, le variazioni di bilancio finalizzate a dare copertura alle spese in questione possono essere effettuate anche in esercizio provvisorio;

7) le situazioni che il d.lgs. n.1/2018 riconduce ad eventi di protezione civile non consentono al Comune che interviene nell'ambito dei poteri e competenze di cui all'art. 12 del Codice di protezione civile di derogare al ricostruito sistema normativo ed, in particolare, di rinviare la copertura finanziaria all'intervento della Regione o dello Stato, in quanto il d.lgs. n. 1/2018 prevede un sistema multilivello nel quale interventi che fanno fronte ad emergenze locali prevedono la competenza del Comune che deve farsi carico delle spese. Tale ricostruzione della Corte dei conti, oggi trova conferma nei commi 11 e 12 dell'art. 140 del codice.

Processo: Lavori di somma urgenza	
<i>Area di riferimento: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture</i>	
Rischi da prevenire:	B4: abuso affidamento diretto B11: Inadempimento obblighi di pubblicità e trasparenza
<p>1) Sottoscrizione da parte di altra figura apicale o del responsabile del procedimento, al fine del doppio controllo in merito al rispetto dei presupposti normativi e regolamentari</p> <p>2) Per ogni procedura, inserimento nelle determinazioni della seguente dichiarazione "Di dichiarare, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della L. n. 190/2012 e degli artt. 6, comma 1, e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 che non sussistono situazioni di incompatibilità/conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei sottoscritti responsabili, in merito all'adozione del presente provvedimento "</p> <p>3) Presentazione dichiarazione ove i soggetti tenuti ritengano – <u>alla luce dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013</u> - di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla specifica procedura e alle circostanze conosciute che potrebbero far insorgere detta situazione.</p> <p>4)Presentazione per ogni singola procedura di un'autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte del rappresentate legale dell'impresa (DGUE). Nel caso in cui questi non corrisponda con il "titolare effettivo", l'obbligo di rilascio della autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi si estende anche al "titolare effettivo".</p> <p>5) Presentazione per ogni procedura dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo dell'impresa partecipante (cognome, nome, codice fiscale/partita IVA). In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) tali controlli vanno eseguiti su tutti gli operatori economici che fanno parte del Raggruppamento.</p> <p>6) Applicare il protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici, proposto dalla Prefettura di Savona e sottoscritto dalle Pubbliche Amministrazioni e dai Comuni della Provincia di Savona, con particolare riferimento all'art 2 il quale stabilisce di effettuare i controlli antimafia anche per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici superiori a 250.000,00 euro, per i servizi e le forniture e per i sub-contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 50.000 euro ovvero quando si tratta di categorie di settori "sensibili" come indicate nel protocollo suddetto, se applicabile.</p> <p>7)Verifica a campione durante i controlli interni</p>	
<u>Obiettivi della misura:</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strumento di verifica attraverso la sottoscrizione della determinazione o altro atto da parte del responsabile del procedimento o, in assenza di tale figura, di altra figura apicale; 2. Strumento di prevenzione e sensibilizzazione 3. Strumento di prevenzione e sensibilizzazione 4. Strumento di prevenzione e sensibilizzazione 5. Strumento di prevenzione e sensibilizzazione 6. Strumento di prevenzione e sensibilizzazione 7. Verifiche a campione durante i controlli interni.
<u>Interessati:</u>	Responsabili apicali, responsabili del procedimento e personale
<u>Tempistica di attuazione:</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sempre 2. Sempre 3. in caso di necessità 4. Sempre 5. Sempre 6. Sempre 7. Ogni anno durante i controlli interni

Processo: Lavori di somma urgenza	
<i>Area di riferimento: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture</i>	
Rischi da prevenire:	B4: abuso affidamento diretto B11: Inadempimento obblighi di pubblicità e trasparenza
<p>1) Sottoscrizione da parte di altra figura apicale o del responsabile del procedimento, al fine del doppio controllo in merito al rispetto dei presupposti normativi e regolamentari</p> <p>2) Per ogni procedura, inserimento nelle determinazioni della seguente dichiarazione "Di dichiarare, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della L. n. 190/2012 e degli artt. 6, comma 1, e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 che non sussistono situazioni di incompatibilità/conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei sottoscritti responsabili, in merito all'adozione del presente provvedimento "</p> <p>3) Presentazione dichiarazione ove i soggetti tenuti ritengano – <u>alla luce dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013</u> - di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla specifica procedura e alle circostanze conosciute che potrebbero far insorgere detta situazione.</p> <p>4) Presentazione per ogni singola procedura di un'autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte del rappresentante legale dell'impresa (DGUE). Nel caso in cui questi non corrisponda con il "titolare effettivo", l'obbligo di rilascio della autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi si estende anche al "titolare effettivo".</p> <p>5) Presentazione per ogni procedura dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo dell'impresa partecipante (cognome, nome, codice fiscale/partita IVA). In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) tali controlli vanno eseguiti su tutti gli operatori economici che fanno parte del Raggruppamento.</p> <p>6) Applicare il protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici, proposto dalla Prefettura di Savona e sottoscritto dalle Pubbliche Amministrazioni e dai Comuni della Provincia di Savona, con particolare riferimento all'art 2 il quale stabilisce di effettuare i controlli antimafia anche per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici superiori a 250.000,00 euro, per i servizi e le forniture e per i sub-contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 50.000 euro ovvero quando si tratta di categorie di settori "sensibili" come indicate nel protocollo suddetto, se applicabile.</p> <p>7) Verifica a campione durante i controlli interni</p>	
<u>Indicatori:</u>	100% risultati negativi durante le verifiche

Durante i controlli interni svoltisi dal giorno 15/04/2025 al giorno 23/05/2025 sugli atti 2024 non sono emersi scostamenti.

2.3.4.1.4 Con riguardo alle opere pubbliche

L'art. 38 del D.Lgs. n. 33/2013 prescrive al co.2. *le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione, che ne curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne un'agevole comparazione.*

Gli obblighi di pubblicazione della sezione opere pubbliche, come previsto dal FOIA (D.Lgs. n. 97/2016) e come da indicazione del PNA 2018 possono essere assolti tramite BDAP. Nello specifico, il MEF fornisce all'ente il collegamento ipertestuale alla BDAP da pubblicare sul proprio sito istituzionale per consentire la visione dei dati. Oggetto delle comunicazioni sono le opere pubbliche, in corso di progettazione o realizzazione alla data del 1° gennaio 2016 nonché le opere avviate successivamente. Attraverso la funzionalità "Partecipanti alle gare", presente nella sezione "Applicazioni/MOP-APP" di BDAP, il

responsabile BDAP per le opere pubbliche provvede all'inserimento degli operatori invitati a presentare offerte per ciascuna gara indetta associata a CUP per realizzare un'opera pubblica.

- **Sarà verificato il collegamento fra la sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale e la BDAP e i responsabili verificano l'inserimento dei dati richiesti dalla normativa.**

Con specifico riferimento infatti agli obblighi di cui all'art. 23 D.Lgs. n. 33/2013 (Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi) ed in particolare con riferimento all'obbligo di pubblicare e aggiornare ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti riguardanti: i) la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi; ii) gli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si è previsto quanto segue:

- **Al fine di rendere più trasparente l'attività amministrativa l'ente ha optato, in linea con quanto consentito dal PNA 2018, per la immediata pubblicazione integrale degli atti di cui sopra, fermo restando il rispetto dei commi 3 e 4 dell'art 152 7-bis del D.Lgs. n. 33/2013, E' assicurata la qualità e il formato aperto degli atti pubblicati ai sensi degli artt. 6 e 7 del medesimo decreto, al fine di consentire all'utente di acquisire i dati di cui all'art 23 del suddetto decreto ed esercitare un controllo diffuso dell'operato dell'amministrazione.**

➤ **Responsabile Unico del Progetto – art 15 D.Lgs. n. 36/2023**

La norma prevede che per ogni intervento pubblico venga individuato un Responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.

Fermo restando l'unicità del RUP, la stazione appaltante può individuare un modello organizzativo che preveda la nomina di un Responsabile di procedimento per le fasi suddette; le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase.

E' facoltà del RUP istituire una struttura a supporto dello stesso, finanziandola con risorse non superiori all'1% dell'importo posto a base di gara.

Adempimento di rilevante importanza è l'adozione di un piano di formazione per il personale che svolge funzioni relative alle procedure in materia di acquisti di lavori, servizi e forniture.

- **Si prevede che i il RUP e collaboratori del RUP/responsabili del procedimento debbano avvalersi degli strumenti di formazione a distanza messi a disposizione gratuitamente dal MIT (Accademy di IFEL) e dal Dipartimento della Funzione Pubblica (Syllabus), da altre piattaforme alle quali il Comune ha aderito e corsi gratuiti on line, pertanto, svolgere integralmente i corsi attinenti e fruire almeno di 40 ore di corso nell'anno, secondo le modalità della nuova circolare citata più sopra.**

➤ **Requisiti di carattere generale – controllo requisiti**

Il Codice degli appalti – DLGS 36/2023, all'articolo 52 c.1 prevede che *"Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 Euro, gli Operatori Economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La Stazione Appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno"*,

Alla luce di quanto sopra, in un'ottica di massima celerità e tempestività delle procedure di affidamento diretto, la Stazione Appaltante di Albisola Superiore ha ritenuto, con determinazione dirigenziale n. 172/2025, a seguito circolare interna sugli affidamenti diretti del 04/02/2025, di procedere alle verifiche a campione delle dichiarazioni presentate dagli operatori nelle procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 Euro, mediante la predeterminazione di una modalità di sorteggio che garantisca la massima obiettività della scelta e non dia margine a discrezionalità.

Il metodo di predeterminazione consisterà in due fasi:

- Il Servizio Programmazione e controlli semestralmente verificherà sull'applicativo gestionale Civilia il numero di affidamenti diretti per ogni Settore o Servizio privo di settore.

- Successivamente provvederà al sorteggio mediante campionamento per randomizzazione semplice (detto anche campionamento casuale semplice) di almeno un atto per ogni Settore/ Servizio privo di settore, al fine di disporre i controlli circa la veridicità delle dichiarazioni rese dagli OO.EE. in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 94 e seguenti del D.Lgs. 36/2023 (*Capo II. Requisiti di ordine generale. Cause di esclusione automatica e non automatica*) e redigerà apposito verbale da inviare ai RUP per le verifiche di competenza.

2.3.4.1.5 Subappalto (artt. 119 e 120 D.Lgs. n. 36/23)

Oltre all'applicazione degli articoli del codice degli appalti il Comune, avendo sottoscritto l'Intesa per la legalità e la trasparenza negli appalti pubblici é tenuto a richiedere alla Prefettura di Savona le informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D.lgs. 159/2011, oltre che nei casi ivi contemplati, anche per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici superiori a 250.000,00 euro, per i servizi e le forniture e per i sub-contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 50.000 euro, nonché per i settori "sensibili".

Processo: Sub-contratti di lavori, forniture e servizi superiori ad € 50.000,00

Area di riferimento: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture

Rischi da prevenire:	Tutti i rischi area Affidamenti di lavori, servizi e forniture
----------------------	--

- 1) **Applicare il protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici, proposto dalla Prefettura di Savona e sottoscritto dalle Pubbliche Amministrazioni e dai Comuni della Provincia di Savona, con particolare riferimento all'art 2 il quale stabilisce di effettuare i controlli antimafia anche per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici superiori a 250.000,00 euro, per i servizi e le forniture e per i sub-contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 50.000 euro ovvero quando si tratta di categorie di settori "sensibili" come indicate nel protocollo suddetto**
- 2) **Presentazione per ogni procedura dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo dell'impresa partecipante (cognome, nome, codice fiscale/partita IVA). In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) tali controlli vanno eseguiti su tutti gli operatori economici che fanno parte del Raggruppamento.**
- 3) **Verifica a campione durante i controlli interni**

<u>Obiettivi della misura:</u>	1. Strumento di prevenzione 2. Strumento di prevenzione 3. Verifiche a campione durante i controlli interni.
<u>Responsabili:</u>	Responsabili apicali, responsabili del procedimento
<u>Tempistica di attuazione:</u>	1. Sempre 2. Sempre 3. Ogni anno durante i controlli interni

Durante i controlli interni svoltisi dal giorno 15/04/2025 al giorno 23/05/2025 sugli atti 2024 sono emersi i seguenti scostamenti:

- n. 3 rilievi in riferimento al profilo "Indicazione adesione alla piattaforma informatica WhistleblowingPA, ai sensi del Decreto legislativo n. 24/2023, attuativo della direttiva europea 2019/1937";
- n. 1 rilievi in riferimento al profilo "Indicazione del parere di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147bis TUEL;"
- n. 1 rilievo parziale in riferimento al profilo "Coerenza con i principi e le misure contenuti nella sottosezione «Rischi corrutivi» del Piano di attività e organizzazione (PIAO) dell'ente – Subappalti – rispetto intesa per le legalità" (Impresa in White list ma non inserita dicitura all'interno della determinazione dirigenziale).
- n. 1 rilievo in riferimento al profilo "per gli atti di liquidazione: rispetto del termine di pagamento delle fatture, al fine di evitare il pagamento di interessi di mora e rispettare l'indicatore di ritardo annuale di cui all'art. 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Indice di pagamento rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dal decreto legislativo n. 231 del 2002. (30 gg di norma o 60 gg pattuito per natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.)"

2.3.4.1.6 Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi

Si dà disposizione al RUP di verificare che i bandi di gara, avvisi, inviti contengano l'obbligo dell'operatore economico di assumersi l'impegno di garantire (art 102, comma 2 – Impegni dell'operatore economico).

- ✓ La stabilità occupazionale del personale impiegato
- ✓ L'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore
- ✓ Le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

2.3.4.1.7. Contratti finanziati con risorse PNRR e PNC

Processo: Contratti finanziati con risorse PNRR e PNC	
<i>Area di riferimento: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture</i>	
Rischi da prevenire:	Tutti i rischi area Affidamenti di lavori, servizi e forniture
<p>1) Sottoscrizione da parte di altra figura apicale o del responsabile del procedimento, al fine del doppio controllo in merito al rispetto dei presupposti normativi e regolamentari</p> <p>2) Per ogni procedura, inserimento nelle determinazioni della seguente dichiarazione "Di dichiarare, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della L. n. 190/2012 e degli artt. 6, comma 1, e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 che non sussistono situazioni di incompatibilità/conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei sottoscritti responsabili, in merito all'adozione del presente provvedimento "</p> <p>3) Presentazione, per ogni procedura, dichiarazione dei segretari e dei commissari di gara ai sensi degli articoli 16 del 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale</p> <p>4) Presentazione, per ogni procedura, dichiarazione dei soggetti esterni cui sono affidati incarichi in relazione a uno specifico contratto, ai sensi degli articoli 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013, 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale</p> <p>5) Presentazione dichiarazione da parte di tutti i dipendenti, per ciascuna procedura di gara in cui siano coinvolti, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013, e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti delle mansioni da svolgere</p> <p>6) Presentazione dichiarazione ove i soggetti tenuti ritengano – <u>alla luce dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013</u> - di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze conosciute che potrebbero far insorgere detta situazione.</p> <p>7) Presentazione per ogni singola procedura di un'autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte del rappresentante legale dell'impresa (DGUE). Nel caso in cui questi non corrisponda con il "titolare effettivo", l'obbligo di rilascio della autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi si estende anche al "titolare effettivo".</p> <p>8) Applicare il protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici, proposto dalla Prefettura di Savona e sottoscritto dalle Pubbliche Amministrazioni e dai Comuni della Provincia di Savona, con particolare riferimento all'art 2 il quale stabilisce di effettuare i controlli antimafia anche per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici superiori a 250.000,00 euro, per i servizi e le forniture e per i sub-contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 50.000 euro ovvero quando si tratta di categorie di settori "sensibili" come indicate nel protocollo suddetto, se applicabile.</p> <p>9) Presentazione per ogni procedura dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo dell'impresa partecipante (cognome, nome, codice fiscale/partita IVA)</p> <p>10) prevedere nella cd. <i>lex specialis</i> dei bandi di gara l'inibizione della partecipazione a tutti gli operatori economici che, nei 3 anni precedenti l'indizione del bando, hanno disposto donazioni in favore della stazione appaltante banditrice</p> <p>11) Verifica a campione durante i controlli interni</p>	

<u>Obiettivi della misura:</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strumento di verifica attraverso la sottoscrizione della determinazione o altro atto da parte del responsabile del procedimento o, in assenza di tale figura, di altra figura apicale; 2. Strumento di prevenzione e sensibilizzazione 3. Strumento di prevenzione e sensibilizzazione 4. Strumento di prevenzione e sensibilizzazione 5. Strumento di prevenzione e sensibilizzazione 6. Strumento di prevenzione e sensibilizzazione 7. Strumento di prevenzione e sensibilizzazione 8. Strumento di prevenzione e sensibilizzazione 9. Strumento di prevenzione e sensibilizzazione 10. Strumento di prevenzione e sensibilizzazione 11. Verifiche a campione durante i controlli interni.
<u>Interessati:</u>	Responsabili apicali, responsabili del procedimento, RUP, dipendenti, soggetti esterni coinvolti, segretari e commissari di gara
<u>Tempistica di attuazione:</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sempre 2. per ogni procedura 3. per ogni procedura 4. per ogni procedura 5. per ogni procedura 6. in caso di necessità 7. Sempre 8. Sempre 9. Sempre 10. Sempre 11. Ogni anno durante i controlli interni
<u>Indicatori:</u>	100% risultati negativi durante le verifiche

Durante i controlli interni svoltisi dal giorno 15/04/2025 al giorno 23/05/2025 sugli atti 2024 sono emersi i seguenti scostamenti:

- n. 6 rilievi in riferimento al profilo "Indicazione adesione alla piattaforma informatica WhistleblowingPA, ai sensi del Decreto legislativo n. 24/2023, attuativo della direttiva europea 2019/1937";

- n. 3 rilievi parziali in riferimento al profilo "Indicazione del Responsabile del Procedimento, diverso dal dirigente. E' stato indicato il RUP ma non il responsabile del procedimento. E' necessario indicare chi materialmente compie l'istruttoria dell'atto, al fine di individuare situazioni di possibile conflitto d'interessi e mettere in atto le relative eventuali misure di astensione in capo al dipendente";

Possibili criticità e misure per mitigarle

Il PNA 2022 modificato ed integrato dall'aggiornamento 2023 al PNA 2022, approvato con delibera A.N.AC. n.605/2023, ha individuato **possibili criticità e misure per mitigarle** che le amministrazioni sono tenute a considerare nell'elaborazione dei propri piani adattando le misure alle realtà organizzative proprie dell'Ente.

Norma art. 50 DLGS 36/2023 Appalti sotto soglia comunitaria

In particolare fattispecie di cui al comma 1:

per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE

Possibili eventi rischiosi	Misure
-----------------------------------	---------------

Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di CPV quando in particolare la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140.000,00 euro	Allegare alla determinazione il calcolo dell'importo del giusto compenso e il preventivo
---	--

Possibili eventi rischiosi	Misure
Formulazione di inviti a soggetti che si sa non partecipano alla procedura, al fine di favorire determinati operatori economici.	Pur non essendo obbligatoria la rotazione sotto i 5.000 euro, si applica il principio di rotazione, salvo casi urgenti o per i quali l'affidamento alla stessa ditta comporta un vantaggio economico per l'amministrazione (tipo piccoli lavori dello stesso tipo in un arco temporale e fisico limitato).
Utilizzo improprio della procedura negoziata di cui all'art. 76 in assenza delle condizioni ivi previste da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico: -comma 2 lett b) unico operatore economico -comma 2 lett c) estrema urgenza da eventi imprevedibili	Puntuale esplicitazione nella determina a contrarre delle motivazioni che hanno indotto a ricorrere alla procedura ex art. 76.

Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021

Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti.

Possibili eventi rischiosi	Misure
Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici.	Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata senza bando.

Art. 48, co. 4, d.l. n. 77/2021

Per gli affidamenti PNRR, PNC e UE è stata estesa la norma che consente, in caso di impugnativa, l'applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche (art. 125 d.lgs. n. 104/2010), le quali – fatte salve le ipotesi di cui agli artt. 121 e 123 del citato decreto – limitano la caducazione del contratto, favorendo il risarcimento per equivalente.

Possibili eventi rischiosi	Misure
Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di altissimi risarcimenti al soggetto non aggiudicatario.	A seguito di contenzioso, ricognizione da parte dell'ufficio – nell'arco di due anni – sia degli operatori economici (OO.EE.) che hanno avuto la "conservazione del contratto" sia di quelli per i quali è stato concesso il risarcimento ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 104/2010. Ciò al fine di verificare la ricorrenza dei medesimi OE, indice di un possibile accordo collusivo fra gli stessi. Pubblicazione degli indennizzi concessi ai sensi dell'art. 125 sopra citato.

Art. 44 dlgs. 36/2023 Appalto integrato

Possibili eventi rischiosi	Misure
----------------------------	--------

Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze anche tramite varianti in corso d'opera.	<p>In caso di progetto redatto dall'impresa che presenta un incremento di costo e di tempi rispetto a quanto previsto nel progetto posto a base di gara dare conto al RPCT delle modifiche e motivazioni che hanno portato ai suddetti incrementi.</p> <p>monitoraggio per ogni appalto delle varianti in corso d'opera che comportano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale; 2) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti; 3) modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale.
Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino varianti suppletive, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.	<p>Invio al RPCT delle varianti in corso d'opera che comportano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale; 2) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 30% di quelli inizialmente previsti; 3) modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale.

Principio di non discriminazione parità di trattamento e libera concorrenza

Possibili eventi rischiosi	Misure
Rischio di favorire indebitamente taluni operatori economici: per violazione dei principi di non discriminazione e parità di trattamento (es mancata applicazione del principio di rotazione degli inviti/affidamenti)	Adeguate motivazione nella determina di affidamento dei criteri e modalità oggettive e trasparenti per la scelta dei soggetti da consultare.
Per violazione del principio di libera concorrenza (ad es.termini eccessivamente ristretti per la presentazione delle offerte, obbligo di sopralluoghi immotivati).	Chiara e adeguata motivazione sul perché siano stati eventualmente previsti termini ristretti per la presentazione offerte e/o il sopralluogo sia ritenuto indispensabile e quindi obbligatorio.
Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare	Verifica indicazione nella determina di affidamento del rispetto del principio di rotazione Obbligo di indicazione in determina delle ragioni del mancato rispetto del principio di rotazione o comunque della non applicabilità dello stesso al caso di specie.

Principio di economicità

Possibili eventi rischiosi	Misure
-----------------------------------	---------------

Violazione del principio di economicità a causa del largo e non adeguatamente motivato ricorso a incarichi esterni per servizi di supporto al RUP e/o di progettazione degli interventi, con il possibile rischio corruttivo di favorire alcuni specifici professionisti.	Chiara e adeguata motivazione nell'atto indittivo della procedura della specifica necessità di ricorrere a soggetti esterni per i servizi di supporto al RUP e di progettazione degli interventi, a causa dell'accertata verifica dell'assenza di specifiche professionalità interne.
---	---

Subappalto 119 DLGS 36/2023

Possibili eventi rischiosi	Misure
Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.	Applicare il protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici, proposto dalla Prefettura di Savona e sottoscritto dalle Pubbliche Amministrazioni e dai Comuni della Provincia di Savona, con particolare riferimento all'art 2 il quale stabilisce di effettuare i controlli antimafia anche per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici superiori a 250.000,00 euro, per i servizi e le forniture e per i sub-contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 50.000 euro ovvero quando si tratta di categorie di settori "sensibili" come indicate nel protocollo suddetto

Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021 Premio di accelerazione.

È previsto che la stazione appaltante preveda nel bando o nell'avviso di indizione della gara dei premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per le applicazioni delle penali.

È prevista anche una deroga all'art. 113-bis del Codice dei Contratti pubblici al fine di prevedere delle penali più aggressive in caso di ritardato adempimento.

Possibili eventi rischiosi	Misure
Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme. Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione.	Sensibilizzazione dei soggetti competenti (RUP, DL e DEC)

Ulteriori misure specifiche per procedure PNRR

- Controllo di tutti gli atti relativi a procedure finanziate dal PNRR;
- Creazione di una sezione sul sito relativa ai progetti PNRR;
- Controllo sito sezione Amministrazione trasparente semestrale per gli anni 2026/2028;
- Controllo/monitoraggio periodico implementazione Regis;
- Dichiarazione assenza conflitti di interesse da parte di tutti i collaboratori del gruppo di lavoro e soggetti esterni coinvolti (si veda punto conflitti di interesse del presente piano e punto progetti PNRR).

Inoltre, si fa presente che, al fine di garantire la piena conoscibilità degli interventi PNRR, sono posti a carico dei Soggetti attuatori degli interventi:

- l'obbligo di conservazione e archiviazione della documentazione di progetto, anche in formato elettronico. Tali documenti, utili alla verifica dell'attuazione dei progetti, dovranno essere sempre nella piena e immediata disponibilità dell'Amministrazione centrale stessa, della Ragioneria Generale dello Stato (Servizio centrale per il PNRR, Unità di missione e Unità di *audit*), della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, anche al fine di permettere il pieno svolgimento delle fasi di monitoraggio, verifica e controllo.
Rispetto alla documentazione conservata relativa ai progetti finanziati, è importante rilevare che la stessa RGS sottolinea la necessità di garantire il diritto dei cittadini all'accesso civico generalizzato;
- l'obbligo di tracciabilità delle operazioni e la tenuta di apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse PNRR

2.3.4.1.8 Patti di Integrità negli Affidamenti

Il c. 17 dell'art. 1 della L. 190/2012 dispone che le stazioni appaltanti possano prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito, che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

Il Comune di Albisola Superiore, nella persona del Sindaco, ha sottoscritto:

- il Protocollo per la legalità e la trasparenza negli appalti pubblici, in data 25 maggio 2012
- il Protocollo per la legalità e la trasparenza negli appalti pubblici, in data 17 marzo 2015
- l'Intesa per la legalità e la trasparenza negli appalti pubblici, in data 14 novembre 2017
- l'Intesa per la legalità e la trasparenza negli appalti pubblici, del 2021

che si configurano come presupposto necessario e condizionante l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture.

L'Ente attua e fa proprio quanto previsto nei Protocolli di cui sopra inserendo una specifica clausola nei bandi e nei contratti d'appalto, secondo le soglie di valore previste nei Protocolli medesimi.

Nel 2025 non sono state segnalate violazioni.

2.3.4.1.9 Ulteriori misure da applicare per l'area Centrale Unica di Committenza

Le misure sono applicate dalla Centrale unica di committenza (C.U.C.) che gestisce in forma associata i compiti e le attività connesse in materia di gare per l'affidamento dei lavori e per l'acquisizione di beni e servizi, come previste alla Convenzione per la gestione in forma associata degli appalti e dal Protocollo operativo per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza, nel loro aggiornamento 2024.

Nel 2025 non sono state segnalate violazioni.

2.3.4.1.10 Area contratti pubblici: Donazioni

Processo: Donazioni di beni o prestazioni da parte del privato

Rischi da prevenire:	Assenza di imparzialità e trasparenza nelle procedure afferenti alla fase di selezione, evitare favoritismi nei confronti del donatore
----------------------	--

- 1) adozione di un regolamento che disciplini gli aspetti attuativi dell'acquisizione di beni o prestazioni senza esborso di somme di denaro (quali requisiti di ammissibilità della donazione, eventuali profili di conflitto d'interesse e relative misure di prevenzione). Il Regolamento è stato adottato con deliberazione di CC n. 64 del 28/11/25 ed è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Atti generali" ai sensi dell'art. 12, d.lgs. 33/2013;**
- 2) sottoscrizione di atti convenzionali ispirati a trasparenza e parità di trattamento con gli operatori economici che effettuano donazioni;**
- 3) elaborazione di un prospetto riassuntivo delle liberalità ricevute da pubblicare su base semestrale/annuale sul sito istituzionale dell'ente, nella sottosezione "Altri contenuti" – "Dati ulteriori" della sezione "Amministrazione Trasparente" provvedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013;**

4) pubblicazione degli avvisi/inviti con cui l'amministrazione manifesta l'esigenza di acquisire beni o prestazioni da parte del privato in virtù dell'art. 8, co. 3 del codice dei contratti, nel caso in cui si versasse in casistiche che prevedano la pubblicazione di un bando di gara

5) dichiarazione assenza conflitto interesse. Sottoscrizione da parte di altra figura apicale o del responsabile del procedimento, al fine del doppio controllo in merito al rispetto dei presupposti normativi e regolamentari. Per ogni procedura, inserimento nelle determinazioni della seguente dichiarazione "Di dichiarare, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della L. n. 190/2012 e degli artt. 6, comma 1, e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 che non sussistono situazioni di incompatibilità/conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei sottoscritti responsabili, in merito all'adozione del presente provvedimento "

6) Verifica a campione durante i controlli interni

<u>Obiettivi della misura:</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strumento di verifica attraverso la sottoscrizione della determinazione o altro atto da parte del responsabile del procedimento o, in assenza di tale figura, di altra figura apicale; 2. Strumento di prevenzione e sensibilizzazione 3. Strumento di prevenzione e sensibilizzazione 4. Strumento di prevenzione e sensibilizzazione 5. Strumento di prevenzione e sensibilizzazione 6. Verifiche a campione durante i controlli interni.
<u>Interessati:</u>	Responsabili apicali, responsabili del procedimento, RUP, dipendenti, soggetti esterni coinvolti, segretari e commissari di gara
<u>Tempistica di attuazione:</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sempre 2. in caso di necessità 3. per ogni procedura 4. in caso di necessità 5. Sempre 6. Ogni anno durante i controlli interni
<u>Indicatori:</u>	100% risultati negativi durante le verifiche

2.3.4.1.12 Intuitu personae	
Processo: Affidamento Intuitu personae	
<i>Area di riferimento: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture</i>	
Rischi da prevenire:	B8: Applicazione distorta dei criteri selettivi e dei requisiti di partecipazione B11: Inadempimento obblighi di pubblicità e trasparenza
Misure di prevenzione: 1) Sottoscrizione da parte di altra figura apicale o del responsabile del procedimento, al fine del doppio controllo in merito al rispetto dei presupposti normativi e regolamentari 2) Per ogni procedura, inserimento nelle determinazioni della seguente dichiarazione "Di dichiarare, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della L. n. 190/2012 e degli artt. 6, comma 1, e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 che non sussistono situazioni di incompatibilità/conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei sottoscritti responsabili, in merito all'adozione del presente provvedimento " 3) Presentazione dichiarazione ove i soggetti tenuti ritengano – <u>alla luce dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013</u> - di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze conosciute che potrebbero far insorgere detta situazione. 4) Verifica a campione durante i controlli interni	
<u>Obiettivi della misura:</u>	1. Strumento di verifica attraverso la sottoscrizione della determinazione o altro atto da parte del responsabile del procedimento o, in assenza di tale figura, di altra figura apicale; 2. Strumento di prevenzione e sensibilizzazione 3. Strumento di prevenzione e sensibilizzazione 4. Verifiche a campione durante i controlli interni.
<u>Interessati:</u>	Responsabili apicali, responsabili del procedimento e personale
<u>Tempistica di attuazione:</u>	1. Sempre 2. Sempre 3. in caso di necessità 4. Ogni anno durante i controlli interni
<u>Indicatori:</u>	100% risultati negativi durante le verifiche
Durante i controlli interni svoltisi dal giorno 06/05/2024 al giorno 08/05/2024 e il giorno 21/05/24 sugli atti 2023 non sono emersi scostamenti.	

2.3.4.2 Misure Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

2.3.4.2.1 Concessione sovvenzioni, contributi, vantaggi economici

Processo: Concessione sovvenzioni, contributi, vantaggi economici	
<i>Area di riferimento D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</i>	
Rischi da prevenire:	D3: uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari/ finanziamenti pubblici;; D5: Indebita erogazione di contributi/ sussidi/ risorse finanziarie a soggetti privi dei requisiti;
Misure di prevenzione: 1) Sottoscrizione da parte di altra figura apicale o del responsabile del procedimento, al fine del doppio controllo in merito al rispetto dei presupposti normativi e regolamentari 2) Per ogni procedura, inserimento nelle determinazioni della seguente dichiarazione "Di dichiarare, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della L. n. 190/2012 e degli artt. 6, comma 1, e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 che non sussistono situazioni di incompatibilità/conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei sottoscritti responsabili, in merito all'adozione del presente provvedimento " 3) Presentazione dichiarazione ove i soggetti tenuti ritengano – <u>alla luce dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013</u> - di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze conosciute che potrebbero far insorgere detta situazione. 4) Verifica a campione durante i controlli interni	
<u>Obiettivi della misura:</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strumento di verifica attraverso la sottoscrizione della determinazione o altro atto da parte del responsabile del procedimento o, in assenza di tale figura, di altra figura apicale; 2. Strumento di prevenzione e sensibilizzazione 3. Strumento di prevenzione e sensibilizzazione 4. Verifiche a campione durante i controlli interni.
<u>Interessati:</u>	Responsabili apicali, responsabili del procedimento e personale
<u>Tempistica di attuazione:</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sempre 2. Sempre 3. in caso di necessità 4. Ogni anno durante i controlli interni
<u>Indicatori:</u>	100% risultati negativi durante le verifiche

Durante i controlli interni svoltisi dal giorno 15/04/2025 al giorno 23/05/2025 sugli atti 2024 sono emersi i seguenti scostamenti:

- n. 1 rilievi in riferimento alla misura "Misure Prevenzione corruzione: affidamenti diretti, lavori di somma urgenza, affidamento intuitu personae e concessione contributi: Sottoscrizione determinazioni da parte di altra figura apicale o del responsabile del procedimento, al fine del doppio controllo in merito al rispetto dei presupposti normativi e regolamentari";
- n. 2 rilievi in riferimento al profilo "Indicazione adesione alla piattaforma informatica WhistleblowingPA, ai sensi del Decreto legislativo n. 24/2023, attuativo della direttiva europea 2019/1937";

2.3.4.3 Misure area Acquisizione e gestione del personale

2.3.4.3.1 Assunzioni di personale

Processo: Assunzioni di personale	
Area di riferimento A) Area: acquisizione e gestione del personale	
Rischi da prevenire:	A1: previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; A3: irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;
1) Sottoscrizione da parte di altra figura apicale o del responsabile del procedimento, al fine del doppio controllo in merito al rispetto dei presupposti normativi e regolamentari 2) Per ogni procedura, inserimento nelle determinazioni della seguente dichiarazione "Di dichiarare, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della L. n. 190/2012 e degli artt. 6, comma 1, e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 che non sussistono situazioni di incompatibilità/confitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei sottoscritti responsabili, in merito all'adozione del presente provvedimento " 3) Presentazione dichiarazione ove i soggetti tenuti ritengano – alla luce dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 - di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze conosciute che potrebbero far insorgere detta situazione. 4) Pantouflage per dirigenti, Funzionari (inserimento nel contratto e firma dichiarazione all'atto dell'assunzione o della progressione verticale e per dirigenti e titolari EQ per tre anni dopo la cessazione). 5) Whistleblowing comunicazione presenza procedura on line 6) dichiarazione presa visione codice di comportamento e assenza conflitto di interesse 7) Verifica a campione durante i controlli interni	
Obiettivi della misura:	1. Strumento di verifica attraverso la sottoscrizione della determinazione o altro atto da parte del responsabile del procedimento o, in assenza di tale figura, di altra figura apicale; 2. Strumento di prevenzione e sensibilizzazione 3. Strumento di prevenzione e sensibilizzazione 4. Strumento di prevenzione e sensibilizzazione 5. Strumento di prevenzione e sensibilizzazione 6. Strumento di prevenzione e sensibilizzazione 7. Verifiche a campione durante i controlli interni.
Interessati:	Responsabili apicali, responsabili del procedimento e personale
Tempistica di attuazione:	1. Sempre 2. Sempre 3. in caso di necessità 4. Ogni anno durante i controlli interni
Indicatori:	100% risultati negativi durante le verifiche
Durante i controlli interni svoltisi dal giorno giorno 15/04/2025 al giorno 23/05/2025 sugli atti 2024 é emerso il seguente scostamento :	

- n. 1 rilievi in riferimento al profilo "Indicazione adesione alla piattaforma informatica WhistleblowingPA, ai sensi del Decreto legislativo n. 24/2023, attuativo della direttiva europea 2019/1937";

2.3.4.3.2 Formazione del personale

Tutti i dipendenti, con particolare riguardo a coloro che direttamente o indirettamente svolgono una delle attività a rischio corruzione partecipano obbligatoriamente ad un programma formativo, che prevede un numero minimo di ore di formazione pari a 40.

Nel 2026 é stata predisposta e inviata a tutto il personale, una circolare sulla formazione a firma del Segretario generale, RPCT, che prevede un piano formativo individuale, la suddivisione delle somme disponibili tra il numero di dipendenti e, secondo quanto definito dalla circolare della Funzione pubblica del 14 gennaio 2025, l'obbligo per tutti i dipendenti di effettuare almeno 40 ore di formazione annue, al fine di stimolare il personale a intraprendere un percorso continuo di accrescimento delle competenze. Con il piano formativo individuale, i dirigenti individueranno anche il personale che opera in aree più esposte a rischio corruttivo al fine della programmazione di specifica formazione.

Il programma di formazione dovrà tenere conto dei corsi organizzati dal Comune e della formazione obbligatoria, a seconda delle competenze e ruoli all'interno dell'Amministrazione, in materia di :

- a) attività di informazione e di comunicazione delle amministrazioni (l. n. 150 del 2000, art. 4);
- b) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81 del 2008, art. 37) Corso organizzato dal Comune.
- c) prevenzione della corruzione (l. n. 190 del 2012, art. 5) – obbligo per tutti i dipendenti;
- d) etica, trasparenza e integrità – obbligo per tutti i dipendenti;
- e) contratti pubblici; (1)
- f) lavoro agile; (2)
- g) pianificazione strategica. (3) – personale preposto alla redazione del PIAO (compresi Dir e EQ)

Oltre a

- le buone prassi amministrative, anche alla luce delle risultanze delle attività di controllo e verifica;
- formazione per il personale che svolge funzioni relative alle procedure in materia di acquisti di lavori, servizi e forniture;
- la transizione digitale, amministrativa ed ecologia.

Da alcuni anni, a causa delle restrizioni finanziarie e dell'impossibilità della partecipazione massiva dei dipendenti a corsi di formazione esterna, é stata decisa l'iscrizione al portale on Line della ditta Dasein, dal 2026 si é passati alla ditta EDK, che fornisce corsi di formazione con moduli tra 30 minuti e due ore. Il Comune ha inoltre aderito al portale della formazione Syllabus. I dipendenti si possono avvalere anche degli strumenti di formazione a distanza messi a disposizione gratuitamente dal MIT (Accademy di IFEL) o da altre piattaforme alle quali il Comune ha aderito, o effettuare corsi on line.

L'importanza della formazione é stata recentemente messa in valore anche nella modifica del Sistema di misurazione e valutazione della *performance*, con l'inserimento della formazione, aggiornamento e autoformazione, per tutto il personale, tra i criteri di valutazione dei comportamenti organizzativi. E per i dirigenti quale stimolo alla formazione del personale loro assegnato Quanto indicato al fine di sensibilizzare tutto il personale all'importanza della formazione e stimolare la partecipazione ai corsi proposti.

Nel 2025 sono state effettuate n. 1074 ore di formazione dai dipendenti comprensive di:

- Piattaforma Dasein
- Piattaforma Syllabus
- Corsi di formazione di vario tipo autorizzati con determina

Il corso di formazione sicurezza sul posto di lavoro é obbligatorio ogni 2 anni e verrà realizzato nel 2026.

La struttura di supporto a RPCT che ha il compito della pubblicazione dei dati deve seguire annualmente almeno un corso di formazione sulla trasparenza e la pubblicazione dei dati.

Azioni da intraprendere	Tempi di attuazione	Attività	Organo responsabile
Predisposizione e aggiornamento Piano formativo individuale e invio a inizio anno successivo al Servizio Personale	Annuale	Ricezione e conservazione piani formativi completati Valutazione elenco formazione per relazione RPC e Relazione performance	Servizio personale Servizio Programmazione e controlli

2.3.4.3.3 Rotazione del personale

L'Autorità evidenzia come *"Non sempre la rotazione è misura che si può realizzare, specie all'interno di amministrazioni di piccole dimensioni. In casi del genere è necessario che le amministrazioni motivino adeguatamente nel PTPC le ragioni della mancata applicazione dell'istituto. In questi casi le amministrazioni sono comunque tenute ad adottare misure per evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione. In particolare dovrebbero essere sviluppate altre misure organizzative di prevenzione che sortiscano un effetto analogo a quello della rotazione, a cominciare, ad esempio, da quelle di trasparenza."*

Rilevato quanto sopra, nella considerazione però che il Comune di Albisola Superiore è un ente con un solo Dirigente, poiché la dimensione dell'ente risulta incompatibile con la rotazione degli incarichi dirigenziali, non trova applicazione l'art. 1 comma 5 lett b) della legge n. 190/2012, così come disposto dall'art. 1 comma 221 della legge 28.12.2015, n. 208 legge di stabilità 2016.

Ciononostante, pur non prevedendo esplicitamente la rotazione ordinaria l'Amministrazione ha effettuato negli ultimi anni diverse riorganizzazioni della struttura organizzativa che di fatto hanno favorito la rotazione.

Nel giugno 2015 è stata attuata una riorganizzazione della struttura amministrativa che ha completamente rivisto l'organizzazione soprattutto dei settori tecnici, con ri-assegnazione delle competenze e dei servizi tra i vari settori e la turnazione delle Posizioni organizzative ma anche lo spostamento del Servizio Flussi documentali, protocollo informatico e archiviazione dal Settore Affari generali e demografici al Settore Sistemi informativi.

Nel 2017 si è proceduto ad una nuova riorganizzazione dei settori amministrativi che ha riguardato: lo spostamento dei Servizi Demografici dal Settore Affari generali al Settore Demografici, cultura e Pubblica istruzione, l'accorpamento del Settore Personale con il Settore Affari generali, la creazione di un nuovo Settore Centrale Unica di Committenza, lo spostamento del Servizio Agricoltura, artigianato dal Settore cultura e Pubblica istruzione al settore Turismo, commercio e sport e lo spostamento della Protezione civile al Settore Vigilanza.

Nel 2018 è stata effettuata un'ulteriore riorganizzazione della struttura organizzativa a seguito della nomina del ex titolare di posizione organizzativa del settore Territorio e infrastrutture a dirigente tecnico. Il servizio lavori pubblici è stato spostato sotto il settore LLPP e manutenzioni, e il Servizio Patrimonio è stato spostato, con il demanio marittimo e le partecipazioni societarie, sotto un nuovo Settore che comprende anche il servizio legale. È stato inoltre creato il Servizio associato Paesaggio che gestisce il servizio paesaggio dei Comuni di Albisola Superiore e Albisola Marina. C'è stata quindi, di fatto, una rotazione dei responsabili dei servizi tecnici.

Nel 2019 a seguito di mobilità del responsabile del Settore Patrimonio e società partecipate e della nomina, a fine 2018, a dirigente tecnico, a seguito selezione, del titolare di posizione organizzativa del settore Territorio e infrastrutture (che ha mantenuto anche la responsabilità di tale settore privato del Servizio Lavori pubblici), sono stati riorganizzati i servizi tecnici con la creazione di un Settore Lavori pubblici e Manutenzioni e un Settore Patrimonio comprendente anche il Servizio Società partecipate.

La nuova organizzazione approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 233/2018 è stata poi modificata con Provvedimento del Sindaco n. 1 del 07/02/2020 a seguito mobilità del titolare di posizione organizzativa del Settore Patrimonio e affidamento della responsabilità del Settore al Segretario in quanto dirigente.

A seguito del pensionamento del Segretario Generale Dott. Giovanni Pucciano a far data dal 30/11/2020, con atto del Sindaco n. 10 del 01/12/2020, il dirigente arch. Massimo Agamennone é stato nominato dirigente ad interim anche dei settori amministrativi e dei Servizi di staff, precedentemente sotto la responsabilità diretta del Segretario con funzioni di dirigente. Il Servizio Patrimonio e il servizio Partecipazioni societarie sono stati infine posti sotto la diretta responsabilità del dirigente tecnico.

Con provvedimento del sindaco n. 1 del 17/01/2022 l'ing. Vincenzo Gareri é stato nominato dirigente del settore lavori pubblici e manutenzioni, del servizio politiche ambientali e del servizio società partecipate e ad interim dirigente del settore territorio e pianificazione urbanistica, del settore edilizia privata, demanio marittimo; del servizio commercio, del servizio agricoltura, del servizio sport; del servizio patrimonio, del servizio vigilanza urbanistica; del servizio associato paesaggio e l'avv. Colangelo é stata nominata dirigente del settore affari generali, settore gare, contratti C.U.C., del settore risorse finanziarie, del settore demografici, cultura, istruzione, del settore servizi e residenze sociali, del servizio programmazione, controlli e sistemi di gestione, del settore sistemi informatici; del servizio turismo; del servizio SIPROIMI.

Con provvedimento del sindaco n. 18 del 04/11/2022 l'arch. Adonai Apollaro é stato nominato dirigente settore territorio e pianificazione urbanistica, del settore edilizia privata, demanio marittimo; del servizio commercio, del servizio agricoltura, del servizio sport; del servizio patrimonio, del servizio vigilanza urbanistica; del servizio associato paesaggio.

Con provvedimento del sindaco n. 1 del 22/02/2023 l'ing. Vincenzo Gareri é stato nominato dirigente del settore lavori pubblici e manutenzioni, del servizio politiche ambientali e del servizio società partecipate.

A seguito atto del Ministero dell'Interno – Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali, del 06/10/2023 prot. n. 27618, con il quale la ex Segretario Generale e Dirigente amministrativo, é stata temporaneamente sospesa dal servizio a decorrere dal 03 ottobre 2023 sino all'adozione di un diverso provvedimento, il dirigente tecnico arch. Apollaro Adonai é stato nominato, con atto del Sindaco n. 9 del 17/10/23, *dirigente amministrativo ad interim*.

Con atto del Sindaco n. 1 del 16/2/24, il dirigente arch. Apollaro é stato incaricato anche della dirigenza dei servizi affidati all'ing. Gareri e con deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 22/12/23 é stato conferito l'incarico di Vice Segretario del Comune di Albisola Superiore e l'incarico di Elevata Qualificazione del Settore Risorse Finanziarie alla Dott.ssa Chiarlone.

Con provvedimento del Sindaco n. 5/SIND/2025 del 14 aprile 2025 é stato conferito l'incarico "ad interim" di dirigente amministrativo al Segretario generale dott. Michele Sirito e ed é stato confermato l'incarico di dirigente tecnico all'arch. Adonai Apollaro.

Nel 2025 é iniziato, inoltre, il processo per la riorganizzazione della struttura amministrativa che sarà attuato nel 2026.

Inoltre nel 2017, ai fini di soddisfare quanto definito da A.N.AC. in tema di ulteriori misure in caso di mancata effettiva rotazione, malgrado la riorganizzazione di cui sopra che ha portato a una rotazione di responsabili, sono comunque state attuate ulteriori misure consistenti nella individuazione dei referenti dell'istruttoria e dei responsabili del procedimento per ciascun procedimento dell'Ente. Questo ha permesso una maggiore articolazione delle competenze e condivisione delle fasi procedurali nell'ottica di favorire la trasparenza.

Va tenuto comunque conto dell'infungibilità dei responsabili di servizio e che dirigente e titolari di elevata qualificazione, inoltre, interagiscono in maniera costante e continua nell'attività svolta diminuendo i fattori che potrebbero generare corruzione.

Inoltre nella maggior parte dei settori e servizi sono presenti responsabili del procedimento diversi dal dirigente e dal titolare di elevata qualificazione per cui vi é una elevata condivisione delle responsabilità.

Nell'ottica della maggiore articolazione dei compiti e delle competenze, nelle aree a rischio le varie fasi procedurali sono affidate a più persone, avendo cura in particolare che la responsabilità del procedimento sia sempre assegnata ad un soggetto diverso dal dirigente, cui compete l'adozione del provvedimento finale, come definito dall'allegato 2 del PNA 2019 approvato con delibera A.N.AC. n. 1064 del 13 novembre 2019, punto 5. Misure alternative in caso di impossibilità di rotazione.

2.3.4.3.4 Rotazione straordinaria

L'art. 16, co. 1, lett. l-quater) del D.Lgs. 165/2001 dispone che i dirigenti «provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva»;

Detta forma di rotazione, in quanto applicabile al "personale", è da intendersi riferibile sia al personale dirigenziale sia non dirigenziale.

Mentre per il personale non dirigenziale la rotazione si traduce in una assegnazione del dipendente ad altro ufficio o servizio, nel caso di personale dirigenziale le modalità applicative sono differenti, comportano cioè la revoca dell'incarico dirigenziale e, se del caso, la riattribuzione ad altro incarico.

In merito alle fattispecie di illecito che l'amministrazione è chiamata a considerare ai fini della decisione di far scattare la misura della rotazione straordinaria, fino a chiarimenti da parte del legislatore, si considerano potenzialmente rientranti tra le condotte corruttive anche i reati contro la Pubblica amministrazione e, in particolare, quelli richiamati dal D.Lgs. 39/2013 che fanno riferimento al Titolo II, Capo I «Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione».

Il provvedimento di spostamento deve essere tempestivo, con indicazione dei tempi e relativa motivazione, previa informativa sindacale.

L'UPD del quale fa parte il Segretario Generale definisce e comunica al Servizio personale i casi in cui è necessario procedere all'applicazione della misura della rotazione straordinaria, anche nel caso di avvio del procedimento disciplinare oltre che di quello giudiziario.

Tra gli obblighi del dipendente quello di comunicare prontamente al dirigente del proprio settore e al Responsabile del Servizio personale la sussistenza, nei propri confronti, di provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali. A ciò corrisponde l'obbligo, qualora il procedimento penale riguardi un reato contro la P.A. ed in primis corruttivo, del dirigente del settore corrispondente di valutare/procedere, di concerto con il Responsabile del Servizio Personale e il Segretario generale allo spostamento del dipendente in altro ufficio/servizio. Spetta al Segretario generale valutare, con adeguata motivazione, la revoca dell'incarico dirigenziale o lo spostamento ad altro incarico qualora il procedimento penale riguardi un dirigente.

Di quanto sopra ne è data tempestiva comunicazione al RPCT.

2.3.4.3.5 Conferimento e autorizzazione incarichi a dipendenti

In base alle previsioni di cui al c. 3bis dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, come introdotte dal c. 42 dell'art. 1 della L. 190/2012 (c.d. Legge Anticorruzione), con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, si sarebbero dovuti individuare, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Il c. 60 dell'art. 1 della L. 190/2012 prevede peraltro che in sede di Conferenza unificata, si stabiliscano gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, per l'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici.

In sede di Conferenza unificata del 24 luglio 2013, si è stabilito che, al fine di supportare gli enti nella suddetta attività, fosse costituito un tavolo tecnico presso il Dipartimento della funzione pubblica con i rappresentanti delle regioni e degli enti locali, con l'obiettivo di analizzare le criticità e stabilire dei criteri che potessero costituire un punto di riferimento per le regioni e gli enti locali; tale tavolo tecnico ha ultimato i propri lavori a fine giugno 2014, con la pubblicazione dei "Criteri generali in materia di incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche".

Sulla base di tale documentazione, il Comune ha verificato la conformità delle proprie disposizioni rispetto ai criteri esplicitati dal Tavolo tecnico riscontrando un allineamento con quanto stabilito.

Nel 2025 non sono state segnalate violazioni.

2.3.4.3.6 L'inconferibilità e l'incompatibilità per incarichi.

Il decreto legislativo 39/2013 ha attuato la delega stabilita dai commi 49 e 50 dell'art. 1 della legge 190/2012, prevedendo fattispecie di:

- inconferibilità, cioè di preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, nonché a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. g);
- incompatibilità, da cui consegue l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. h).

Tutte le nomine e le designazioni preordinate al conferimento di incarichi da parte dell'Ente devono essere precedute da apposita dichiarazione sostitutiva del designato o del nominato, della quale, in ragione del contenuto dell'incarico, deve essere asserita l'insussistenza di cause o titoli al suo conferimento. Il titolare dell'incarico deve redigere apposita dichiarazione con cadenza annuale di insussistenza di causa di incompatibilità al mantenimento dell'incarico conferito. Tali dichiarazioni sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Trasparenza".

L'A.N.AC. ha emanato la determinazione n. 833/2016 di approvazione delle *"Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili."*

Ai sensi di quanto disposto nelle predette Linee guida, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza vigila sull'osservanza delle norme in materia di inconferibilità ed incompatibilità.

Con riferimento all'inconferibilità, il Responsabile ha il compito di avviare il procedimento di accertamento della violazione di inconferibilità dell'incarico, che trova valore sia nei confronti degli organi che hanno conferito l'incarico quanto nei confronti del soggetto a cui è stato conferito. Il predetto procedimento comprende due accertamenti distinti: uno, di tipo oggettivo, relativo alla violazione delle disposizioni sulle inconferibilità; un secondo, successivo al primo, destinato, in caso di sussistenza della inconferibilità, a valutare l'elemento psicologico di colpevolezza in capo all'organo che ha conferito l'incarico, ai fini dell'eventuale applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 39/2013. Nel merito, sono compiti del RPCT anche dichiarare la nullità della nomina, avvenuta in violazione delle norme, e segnalare la violazione all'A.N.AC.

Relativamente all'incompatibilità, invece, l'art. 19 del D.Lgs. n. 39/2013 sancisce la decadenza e la risoluzione del relativo contratto, decorso il termine di 15 giorni dalla contestazione della causa di incompatibilità all'interessato da parte del RPCT. In tal senso il Responsabile avvia un unico procedimento di accertamento della situazione di incompatibilità.

Rispetto alle suddette indicazioni, il Comune terrà in considerazione le indicazioni fornite dall'A.N.AC., nelle Linee guida di cui alla determinazione n. 833/2016, valutandone l'applicazione agli adempimenti ed alle procedure di propria competenza, in occasione sia del conferimento di nuovi incarichi, che all'eventuale manifestarsi delle cause di incompatibilità/ inconferibilità.

Azioni inconferibilità:

- E' stata predisposta la modulistica per rilevare l'assenza di cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico
- Dovrà essere a campione verificata l'assenza di cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico anche mediante riscontro del casellario giudiziario.

Modalità	attuazione	Tempi	di	Modi e tempi di verifica	Organo
----------	------------	-------	----	--------------------------	--------

adempimento	attuazione		responsabile
Richiesta attestazione prima della stipula contratto individuale/conferimento incarico con contestuale trasmissione per pubblicazione sul sito a Servizio Programmazione e controlli	Tempestivo	Raccolta e conservazione dichiarazioni e invio per pubblicazione Verifiche a campione con riscontro casellario Comunicazione a RPCT in caso di riscontro differente da quanto dichiarato Verifiche durante controlli	Servizio Personale Servizio Personale Servizio Programmazione e controlli

Azioni incompatibilità:

- E' stata predisposta la modulistica per rilevare l'assenza di cause di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e per il monitoraggio annuale
- Dovrà essere acquisita la dichiarazione dell'assenza di cause di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico
- Si procederà al monitoraggio annuale dell'assenza di cause di incompatibilità in capo ai dirigenti, ai titolari di EQ e al Segretario

Modalità adempimento	attuazione	Tempi di attuazione	Modi e tempi di verifica	Organo responsabile
Richiesta attestazione prima della stipula contratto individuale/conferimento incarico con contestuale trasmissione per pubblicazione sul sito a Servizio Programmazione e controlli	Tempestivo		Raccolta e conservazione dichiarazioni e invio per pubblicazione a Servizio Programmazione e controlli	Servizio Personale
Presentazione dichiarazione assenza di cause di incompatibilità in capo ai dirigenti, EQ e Segretario	Annuale		Raccolta dichiarazioni e pubblicazione sul sito Comunicazione a RPCT in caso di dichiarazioni di incompatibilità	Dirigenti, EQ, Segretario
Richiesta da parte della CUC di invio al RUP del Comune titolare della procedura di dichiarazione in merito all'insussistenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse.	Prima dell'assunzione e della determina di nomina della commissione		Verifica a cura del RUP prima dell'assunzione della determina di nomina della commissione	RUP del Comune titolare della procedura

Nel 2025 non sono state segnalate violazioni.

2.3.4.3.7 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro c.d. "incompatibilità successiva" (Pantouflage)

Consiste nel divieto ai dipendenti del Comune di Albisola Superiore, che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività di questo ente svolta attraverso i medesimi poteri.

Scopo della norma è quello di scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che durante il periodo di servizio potrebbe sfruttare la propria posizione all'interno dell'amministrazione per precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro. Il divieto è anche volto allo stesso tempo a ridurre il rischio

che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti nello svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione).

Sanzioni: la norma prevede specifiche conseguenze sanzionatorie, quali la nullità del contratto concluso e dell'incarico conferito in violazione del predetto divieto; inoltre, ai soggetti privati che hanno conferito l'incarico è preclusa la possibilità di contrattare con le pubbliche amministrazioni nei tre anni successivi, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.

L'ANAC ha avuto modo di chiarire:

- definizione di soggetti della PA: i dipendenti con poteri autoritativi e negoziali, cui si riferisce l'art. 53, co. 16-ter, cit., sono i soggetti che esercitano concretamente ed effettivamente, per conto della pubblica amministrazione, i poteri sopra accennati, attraverso l'emanazione di provvedimenti amministrativi e il perfezionamento di negozi giuridici mediante la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente (dirigenti, funzionari che svolgono incarichi dirigenziali, coloro che esercitano funzioni apicali o a cui sono conferite apposite deleghe di rappresentanza all'esterno dell'ente, dipendenti che hanno comunque avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all'istruttoria, ad esempio attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, perizie, certificazioni) che vincolano in modo significativo il contenuto della decisione;

- Soggetti privati destinatari dell'attività della p. a.: società, imprese, studi professionali, soggetti che, pur formalmente privati, sono partecipati o controllati da una pubblica amministrazione

- tipologia rapporto di lavoro con privato: il divieto per il dipendente cessato dal servizio di svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dei poteri negoziali e autoritativi esercitati è da intendersi riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i medesimi soggetti privati, mediante l'assunzione a tempo determinato o indeterminato o l'affidamento di incarico o consulenza da prestare in favore degli stessi;

- definizione di poteri autoritativi e negoziali: nel novero dei poteri autoritativi e negoziali rientrano sia i provvedimenti afferenti alla conclusione di contratti per l'acquisizione di beni e servizi per la p.a. sia i provvedimenti che incidono unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari; atti volti a concedere in generale vantaggi o utilità al privato, quali autorizzazioni, concessioni, sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere;

- Inserimento di clausole nei bandi di gara e nelle lettere di invito volte ad accertare il requisito soggettivo per partecipare alla gara

- Presentazione da parte degli operatori economici alla Centrale Unica di Committenza del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) contenente diverse dichiarazioni compresa la dichiarazione ai sensi dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001;

- l'inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione del personale e nelle progressioni verticali (passaggio da area degli Istruttori all'area dei funzionari e titolari di EQ) che prevedono specificamente il divieto di pantouflage;

- dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico per i dirigenti e i titolari di EQ e per i tre anni successivi alla cessazione, per i dirigenti, con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma;

Modalità adempimento	attuazione	Tempi attuazione	di	Modi e tempi di verifica	Organo responsabile
Inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici all'affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica		Tempestiva nei tempi di predisposizione schemi		Verifica inserimento dichiarazione	CUC

dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che l'operatore economico non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici, in violazione dell'art. 53, co. 16- ter, del d.lgs. n. 165/2001		Verifica annuale a campione durante i controlli interni	Servizio Programmazione e controlli
Presentazione da parte degli operatori economici alla Centrale Unica di Committenza del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) contenente diverse dichiarazioni compresa la dichiarazione ai sensi dell'art. 53, co. 16- ter, del d.lgs. n. 165/2001	Durante procedura di gara Prima affidamento in caso di affidamenti diretti	Verifica presentazione Verifica presentazione Verifica annuale a campione durante i controlli interni	CUC RUP del Comune titolare della procedura Servizio Programmazione e controlli
inserimento clausola nel contratto individuale/decreto nomina che preveda specificamente il divieto di <i>pantouflage</i> per Dirigenti e Funzionari e, i dirigenti, di presentazione dichiarazione rispetto per i 3 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro	Al momento dell'assunzione del personale o affidamento dell'incarico	Verifica inserimento Verifica annuale a campione durante i controlli interni	Servizio Personale Servizio Programmazione e controlli
obbligo per il funzionario di rendere dichiarazione di impegno al rispetto del divieto di <i>pantouflage</i> al momento della progressione verticale	Al momento della progressione verticale	Verifica sottoscrizione Verifica annuale a campione durante i controlli interni	Servizio Personale Servizio Programmazione e controlli
obbligo per il dirigente e funzionario titolare di EQ di rendere dichiarazione di impegno al rispetto del divieto di <i>pantouflage</i>	Prima della cessazione dal servizio/incarico	Verifica sottoscrizione Verifica annuale a campione durante i controlli interni	Servizio Personale Servizio Programmazione e controlli
obbligo per il dirigente di rendere dichiarazione di impegno al rispetto del divieto di <i>pantouflage</i>	Per i tre anni successivi alla cessazione dal servizio/incarico	Verifica sottoscrizione	Servizio Programmazione e controlli

Durante i controlli interni svoltisi dal giorno 06/05/2024 al giorno 08/05/2024 e il giorno 21/05/24 sugli atti 2023 non sono emersi scostamenti.

2.3.4.3.8 Nomine in caso di condanne per delitti contro la PA

L'art. 35-bis prevede ipotesi interdittive allo svolgimento di determinate attività per qualsiasi dipendente, quale che sia la qualifica giuridica, condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

Consiste nel divieto di nominare soggetti che hanno riportato condanne, anche non passate in giudicato, per reati contro la PA (ai sensi del capo I Titolo II, secondo libro del c.p.) come membri di commissioni di concorso, anche in qualità di segretari, o dirigenti/responsabili di uffici preposti alla gestione di risorse

finanziarie, o come membri di commissioni per la scelta del contraente o per la concessione di contributi o rilascio autorizzazioni.

La legge n.190/2012 ha introdotto un nuovo articolo 35 bis nel D.Lgs. 165/2001 che fa divieto a coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione di assumere i seguenti incarichi:

- far parte di commissioni di concorso per l'accesso al pubblico impiego;
- essere assegnati ad uffici che si occupano della gestione delle risorse finanziarie o dell'acquisto di beni e servizi o della concessione dell'erogazione di provvedimenti attributivi di vantaggi economici;
- far parte delle commissioni di gara per la scelta del contraente per l'affidamento di contratti pubblici o per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni o benefici.

Ove la causa di divieto intervenga durante lo svolgimento di un incarico o l'espletamento delle attività di cui all'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, il RPCT non appena ne sia a conoscenza provvede tempestivamente a informare gli organi competenti della circostanza sopravvenuta ai fini della sostituzione o dell'assegnazione ad altro ufficio.

La condanna, anche non definitiva, per i reati di cui sopra rileva inoltre, ai sensi dell'art.3 del d.lgs. n.39/2013, come ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali.

Rispetto alle suddette indicazioni, il Comune proseguirà nell'applicazione degli interventi richiesti dal Piano Nazionale Anticorruzione."

Nel 2025 non sono state segnalate violazioni.

2.3.4.3.9 La Tutela del Dipendente che denuncia Illeciti c.d. whistleblower

L'art. 54-bis, D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla Legge n. 179 del 30/01/2017, prevede che il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnali al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui all'art. 1, c. 7, Legge n. 190 del 06/11/2012, ovvero all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), o denunci all'Autorità Giudiziaria Ordinaria o a quella Contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non possa essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.

L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329, Codice di Procedura Penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. La segnalazione è altresì sottratta all'accesso previsto dall'art. 22 e seguenti, Legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i..

In particolare la disposizione contenuta nell'art. 54-bis, D.Lgs.n. 165/2001, pone particolare attenzione a tutela del dipendente che denuncia illeciti, ponendo quattro condizioni d'attuazione:

1. la tutela della riservatezza;
2. il divieto di discriminazione nei confronti del denunciante;

3. la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso (salvo la ipotesi eccezionali previste dalla norma;
4. la giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall' obbligo di segreto.

Tali condizioni devono essere garantite dall'Ente il quale deve individuare le misure organizzative idonee a garantire il sistema di protezione garantito dalla legge.

Di seguito, dopo una breve disamina dell'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione della norma, sono individuate le misure atte allo scopo in coerenza con linee guida in materia di tutela del *whistleblowing*, adottate con Deliberazione ANAC n. 469 del 09/06/2021, ai sensi dell'art. 54-bis, D.Lgs. n. 165/20021, e della Legge n. 179/2017.

La segnalazione non riguarda rimostanze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro, o, per le quali occorre fare riferimento alla disciplina ed alle procedure di competenza dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari.

La segnalazione prima di tutto è uno strumento preventivo. Se la segnalazione è sufficientemente circostanziata e completa, potrà essere verificata tempestivamente e con facilità, portando, in caso di effettivo rischio o illecito, innanzitutto a prendere atto del verificarsi di una violazione di un dovere del dipendente in modo da avviare verifiche sull'effettivo funzionamento degli strumenti di controllo ed avviare l'eventuale procedimento disciplinare.

L'art. 54-bis non include nel proprio campo di applicazione le segnalazioni anonime e cioè quelle del soggetto che non fornisce le proprie generalità.

La *ratio* della richiamata disposizione è quella di offrire tutela, tra cui la riservatezza dell'identità, al dipendente pubblico che faccia emergere condotte e fatti illeciti.

Tale protezione opera, quindi, solo nei confronti di soggetti individuabili, riconoscibili e riconducibili alla categoria di dipendenti pubblici o equiparati nel senso sopra indicato.

Le segnalazioni anonime o che pervengono da soggetti estranei alla PA possono essere prese in considerazione nell'ambito degli "ordinari" procedimenti di vigilanza di ciascuna Amministrazione, senza garanzia di tutela nei confronti del segnalante e non necessariamente coinvolgendo il RPCT (linee guida Anac del 03/02/2022).

Le "comunicazioni di misure ritorsive" devono essere trasmesse esclusivamente ad ANAC secondo le linee guida in materia di tutela del *whistleblowing*, adottate dall' Autorità con Deliberazione n. 469 del 09/06/2021.

Possono essere trasmesse da parte del *whistleblower* o anche da parte delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative all'interno dell'amministrazione dove le misure ritenute ritorsive sono state adottate.

Procedura per segnalazioni

Il RPCT ha disposto l'istituzione di due canali interni finalizzati alla segnalazione di informazioni sulle violazioni delle norme acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo precisando quanto segue:

Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 24/2023, tra i soggetti legittimati a effettuare segnalazioni rientrano:

- .i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi i dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
- .i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, delle società *in house*, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;
- .i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- .i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;

- .i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- .i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- .gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

Sono oggetto di segnalazione i comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare;
- sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

I canali di segnalazione disponibili per il segnalante ("whistleblower") nel Comune di Albisola Superiore sono i seguenti:

1. Accesso tramite link presente sul sito internet istituzionale e nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente ad una PIATTAFORMA di whistleblowing digitale messa a disposizione da Whistleblowing Solutions Impresa Sociale SRL consultabile dal RPCT e le cui caratteristiche tecniche sono indicate all'interno della Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

2. Canale interno tramite incontro diretto fissato entro un termine di 15 giorni circa da richiedere al RPCT. In merito all'incontro, che avverrà preferibilmente non in orario di lavoro, previa autorizzazione del segnalante verrà redatto un verbale che verrà protocollato con modalità riservate. Le richieste di incontro possono essere presentate via posta (direttamente al protocollo o a mezzo posta o corriere) in busta chiusa con la scritta sulla busta "Segnalazione per condotte illecite". NON dovrà essere indicato sulla busta il mittente. L'ufficio protocollo prenderà in carico la busta e la consegnerà direttamente al RPCT che solo potrà aprire la busta e conoscere i dati del segnalante per fissare un appuntamento.

L'incontro verterà sulle medesime tematiche affrontate all'interno del canale di segnalazione tramite piattaforma.

Si considera preferenziale il canale tramite PIATTAFORMA di whistleblowing digitale.

MODALITA' DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

La gestione dei canali di segnalazione interna è affidata al Segretario Comunale, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (in seguito "RPCT").

Una volta ricevuta una segnalazione rientrante nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 24/2023, il RPCT dovrà:

- dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui il

RPCT ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante;

- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornire riscontro nei tempi previsti dalla normativa vigente

Al fine di presentare una segnalazione interna il Comune di Albisola Superiore offre la possibilità di utilizzare la piattaforma WhistleblowingPA.

L'accesso alla piattaforma non necessita di iscrizione e le segnalazioni caricate possono essere visualizzate e gestite dal RPCT e dal servizio di supporto individuato nel Responsabile del procedimento del servizio Programmazione e controlli .

La piattaforma offre i più alti standard di sicurezza informatica e riservatezza delle informazioni richieste dal d.lgs. n. 24/2023 e dalla normativa in protezione dei dati personali, e in particolare dal regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

L'utilizzo di un protocollo di crittografia garantisce la protezione dei dati identificativi dell'identità del segnalante.

Istruzioni per l'uso della piattaforma

- È possibile accedere all'applicazione tramite il sito internet istituzionale (sezione dedicata con procedura guidata) o dal Portale Amministrazione Trasparente
- Registrando la segnalazione sulla piattaforma, si otterrà un codice identificativo univoco, *key code*, che dovrà essere utilizzato per "dialogare" con il RPCT in modo diretto e per essere costantemente informato sullo stato di lavorazione della segnalazione inviata.

Il RPCT fornirà riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni previsto per inviare al segnalante avviso di ricevimento della presentazione della segnalazione.

In caso di mancato riscontro nei termini previsti il segnalante può effettuare una segnalazione ad ANAC. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito internet di ANAC (<https://www.anticorruzione.it/>) nella sezione dedicata alle segnalazioni whistleblowing.

Ai sensi dell'art. 14 co. 1 del d.lgs. n. 24/2023, "le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione".

Tutela della riservatezza

L'art. 54-bis, c 3, impone all'Amministrazione, che riceve e tratta le segnalazioni, di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante. Ciò anche al fine di evitare l'esposizione dello stesso a misure ritorsive che potrebbero essere adottate a seguito della segnalazione all'interno dell'ente.

Tutti coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione e coloro che successivamente venissero coinvolti nel processo di gestione della segnalazione (salve le comunicazioni di legge o in base al PTPC) sono obbligati al dovere di riservatezza, pena sanzioni disciplinari (fatta salva sempre l'eventuale responsabilità civile e penale).

La tutela è assoluta e non sono previste deroghe se non nel caso di procedimento contabile o penale.

Nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti l'obbligo del segreto istruttorio è previsto sino alla chiusura della fase istruttoria. Dopo, l'identità del segnalante potrà essere svelata dall'autorità contabile al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso (art. 67, D.Lgs. n. 174 del 26/08/2016).

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329, Codice Procedura Penale. Tale disposizione prevede l'obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari «fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari» (il cui relativo avviso è previsto dall'art. 415-bis, Codice Procedura Penale).

Nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dall'amministrazione contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante può essere rivelata solo dietro consenso di quest'ultimo.

Nel caso in cui l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, l'ente non potrà procedere con il procedimento disciplinare se il segnalante non acconsente espressamente alla rivelazione della propria identità.

Divieto di discriminazione nei confronti del denunciante

La legge prevede che il *whistleblower* non possa essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. L'adozione di misure discriminatorie deve essere comunicata ad ANAC per gli accertamenti che la legge le attribuisce e per l'eventuale irrogazione della sanzione amministrativa al responsabile, come previsto dalla legge.

La "misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro" che il legislatore definisce anche "misura ritorsiva" (cfr. art. 54-bis, c. 1, penultimo periodo) si configura non solo in atti e provvedimenti ma anche in comportamenti o omissioni posti in essere dall'amministrazione nei confronti del dipendente/segnalante, volti a limitare e/o comprimere l'esercizio delle funzioni proprie del lavoratore in guisa tale da disvelare un intento vessatorio o comunque da peggiorare la situazione lavorativa. È necessario che il segnalante fornisca ad ANAC elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la consequenzialità tra segnalazione effettuata e lamentata ritorsione.

L'Anac ha individuato dalla prassi possibili misure ritorsive che si riportano di seguito.

1. irrogazione di sanzioni disciplinari ingiustificate;
2. proposta di irrogazione di sanzioni disciplinari ingiustificate;
3. graduale e progressivo svuotamento delle mansioni;
4. pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati;
5. valutazione della performance artatamente negativa;
6. mancata ingiustificata attribuzione della progressione economica o congelamento della stessa;
7. revoca ingiustificata di incarichi;
8. ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto;
9. reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi);
10. sospensione ingiustificata di brevetti, licenze, etc.;
11. mancata ingiustificata ammissione ad una procedura e/o mancata ingiustificata aggiudicazione di un appalto (ad esempio, nel caso di un'impresa individuale, già fornitrice della PA, ove è avvenuto il fatto segnalato, quando si tratta dei soggetti di cui all'art. 54-bis, c. 2, ultimo periodo, D.Lgs. n. 165/2001).
12. per i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica le ritorsioni possono consistere in: ingiustificata risoluzione o ingiustificato annullamento del contratto di servizi, della licenza o del permesso, ingiustificata perdita di opportunità commerciali determinata dalla mancata ingiustificata ammissione ad una procedura e/o mancata ingiustificata aggiudicazione di un appalto (ad esempio, nel caso di un'impresa individuale, già fornitrice della p.a., ove è avvenuto il fatto segnalato, quando si tratta dei soggetti di cui all'art. 54-bis, c.2, ultimo periodo, D.Lgs. n. 165/2001).

Il Comune garantisce ogni misura di tutela del dipendente che segnala un illecito. A tale fine, qualora l'Ente riscontri che siano stati posti in essere atti o comportamenti ritorsivi è tenuto ad agire in annullamento in autotutela indipendentemente dagli accertamenti di ANAC.

Sottrazione al diritto di accesso

Il documento non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, c. 1, lett. a), Legge n. 241/1990. In caso di regolamentazione autonoma da parte dell'ente della disciplina dell'accesso documentale, in assenza di integrazione espressa del regolamento, quest'ultimo deve intendersi etero integrato dalla disposizione contenuta nella Legge n. 190.

Seppure la legge non lo preveda espressamente, l'Ente ritiene, in linea con l'ANAC, che la segnalazione e la documentazione ad essa allegata debbano essere escluse dall'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013.

Per garantire un'adeguata sensibilizzazione/informazione dei dipendenti sui loro diritti e obblighi in merito alla divulgazione di informazioni illecite, all'interno della specifica sezione del sito comunale si provvederà ad allestire un'informativa su: importanza dello strumento; diritto a essere tutelati nel caso di segnalazione di azioni illecite.

Giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall' obbligo di segreto

All'insieme di tutele riconosciute al segnalante si deve ascrivere anche la previsione di cui all'art. 3, c. 1, Legge n. 179, che qualifica la rivelazione effettuata dal *whistleblower*, perseguendo *"l'interesse all'integrità della p.a. e alla prevenzione e repressione delle malversazioni nelle amministrazioni pubbliche e private"*, come "giusta causa" di rivelazione, escludendo l'integrazione dei reati di "rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio" (art. 326, Codice Penale), "rivelazione del segreto professionale" (art. 622, Codice Penale), "rivelazione dei segreti scientifici e industriali" (art. 623, Codice Penale).

La disposizione esclude poi che il *whistleblower* possa essere accusato di violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105, Codice Civile).

La giusta causa della rivelazione opera come "scriminante" nel presupposto che vi sia un interesse preminente, in tal caso l'interesse all'integrità delle amministrazioni, che impone o consente tale rivelazione.

La norma effettua un bilanciamento tra l'esigenza di garantire la segretezza di cui alle citate disposizioni, da una parte, e la libertà del *whistleblower* di riferire circa i fatti illeciti di cui sia venuto a conoscenza, l'interesse all'integrità della pubblica amministrazione, nonché la prevenzione e repressione delle malversazioni, dall'altra.

All'esito di tale bilanciamento prevale il diritto del dipendente pubblico di segnalare fatti illeciti e di godere delle tutele di cui all'art. 54-bis, a date condizioni, che sono elencate di seguito:

1. il segnalante deve agire al fine di tutelare *"l'interesse all'integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni"* (art. 3, c. 1, Legge n. 179);
2. il segnalante non deve aver appreso la notizia *"in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata"* (art. 3, c. 2, Legge n. 179);
3. le notizie e i documenti, oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, non devono essere rivelati *"con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito"* (art. 3, c. 3, Legge n. 179) e, in particolare, la rivelazione non deve avvenire al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto per le segnalazioni.

In assenza di tali presupposti, l'aver fatto una rivelazione di fatti illeciti in violazione degli art. 326-622-623, Codice Penale, e dell'art. 2105, Codice Civile, è fonte di responsabilità civile e/o penale.

Processo: Tutti i processi	
<i>Area di riferimento: Tutte le aree</i>	
Rischi da prevenire:	Tutti i rischi
Misura di prevenzione: Gestione procedura per la raccolta di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'amministrazione: Whistleblower policy	
<u>Obiettivi della misura:</u>	Tutela dipendente che denuncia un illecito
<u>Responsabile:</u>	RPCT
<u>Tempistica di attuazione:</u>	Sempre

Nel 2025 non sono pervenute segnalazioni.

Nel corso del 2026 il comune analizzerà la corrispondenza delle proprie procedure sul Whistleblowing con le nuove Linee Guida ANAC (Delibera 478/2025). In caso di non corrispondenza, le procedure verranno adeguate, pubblicate sul sito e diffuse.

2.3.4.3.10 Gestione delle presenze del personale

La gestione delle presenze del personale costituisce potenzialmente attività a rischio corruttivo.

L'omesso controllo sull'attività di rilevazione della presenza del personale sia a livello decentrato che centrale può, infatti, favorire comportamenti illeciti quali lo scambio di cartellini, l'effettuazione di ore straordinarie di lavoro non preventivamente autorizzate e il non corretto inserimento di timbrature da parte dei dipendenti.

Dal novembre 2024 la gestione delle presenze di tutto il personale, compreso il personale in telelavoro e smart working, è stata automatizzata. La gestione delle timbrature, giustificativi ecc è gestita tramite software Civilia Next.

Il servizio personale verifica e gestisce eventuali problematiche e segnala eventuali anomalie riscontrate.

Sono state diffuse le regole per la gestione informatizzata e sono stati effettuati corsi di formazione specifici a tutto il personale.

Nel 2025 è stato approvato il regolamento per l'articolazione, rilevazione e controllo dell'orario di lavoro a seguito passaggio rilevazioni presenze su Civilia Next. Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 27/06/2025

2.3.4.4 Il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici

Tra le misure di prevenzione della corruzione il codice di comportamento riveste, nella strategia delineata dalla l. 190/2012 (nuovo art. 54 del d.lgs. 165/2001) un ruolo importante, costituendo lo strumento che più di altri si presta a regolare le condotte dei funzionari e orientarle alla migliore cura dell'interesse pubblico, in una stretta connessione con il PTPCT e con le carte dei servizi.

Nella G.U. n. 129 del 4 giugno 2013 è stato pubblicato il DPR n. 62 del 16 aprile 2013 avente ad oggetto "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", come approvato dal Consiglio dei Ministri l'8 marzo 2013, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

Le previsioni del Codice sono state integrate e specificate dal Codice di Comportamento Comunale adottato, a seguito di pubblico avviso, con Delibera di Giunta Comunale n° 12 del 16/01/2014, ai sensi del comma 44 dell'art. 1 della Legge. 190/2012.

Il Comune di Albisola Superiore, ha pubblicato il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici sul proprio sito web istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente- Disposizioni Generali- Atti generali e lo ha comunicato a tutto il personale dipendente, alle R.S.U.

Il Responsabile prevenzione corruzione ha realizzato il monitoraggio per il rispetto del Codice in collaborazione con i Responsabili.

Nel merito è intervenuta l'A.N.AC. che, con la determinazione n. 831/2016 di definizione del PNA 2016, ha specificato che *"Per quel che concerne i codici di comportamento, (...) si ribadisce che gli enti sono tenuti all'adozione di codici che contengano norme e doveri di comportamento destinati a durare nel tempo, da calibrare in relazione alla peculiarità delle finalità istituzionali perseguite dalle singole amministrazioni: non quindi una generica ripetizione dei contenuti del codice di cui al D.P.R. 62/2013, ma una disciplina che, a partire da quella generale, diversifichi i doveri dei dipendenti e di coloro che vi entrino in relazione, in funzione delle specificità di ciascuna amministrazione."*

In ultimo l'A.N.AC. ha approvato la delibera n. 177 del 19/02/2020 all'oggetto: Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche.

Con deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 10/08/23, è stato modificato il codice di comportamento del Comune alla luce della nuova delibera 177/2020.

Per quanto riguarda il codice di comportamento non sono state segnalate violazioni.

2.3.4.5 Conflitto di interesse

La prevenzione di fenomeni corruttivi si realizza attraverso l'individuazione e la gestione del conflitto d'interessi. Il legislatore è intervenuto mediante disposizioni all'interno del Codice di Comportamento per i Dipendenti Pubblici, come sopra indicato, e all'interno della legge sul procedimento amministrativo.

Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 *"il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:*

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate."

Il Codice di comportamento del Comune di Albisola Superiore, approvato con GC 116 del 10/08/23, sopra citata, rinvia al D.P.R. 62/2013.

Dal 2026, al fine di un ulteriore rafforzamento della prevenzione e sensibilizzazione del personale, su tutte le determinazioni dirigenziali dovrà essere inserita la dicitura sull'assenza del conflitto di interesse anche potenziale nei confronti dei responsabili coinvolti, oltre a quelle inserite sui procedimenti considerati più a rischio (affidamenti di lavori, beni o servizi, somma urgenza, personale e concessione contributi).

Inoltre il Codice dei Contratti Pubblici contiene all'art. 16 D.lgs 36/2023 (prima art. 42 del DLG 50/2016), una specifica norma in materia, al fine di garantire la parità di trattamento degli operatori economici.

Il PNA 2022 approvato con delibera di A.N.AC. n. 7 del 17 gennaio 2023 prevede che *"L'art. 42 non si applica invece a quei soggetti che si limitano a svolgere attività di natura operativa o che intervengono marginalmente nella fase esecutiva"*

Prevede anche che *"Fra le misure per la gestione del conflitto d'interessi la principale è costituita dalle dichiarazioni che vengono rese dai dipendenti e dai soggetti esterni coinvolti, (esclusi i progettisti, a meno che non ricorra la deroga al divieto di assegnazione del contratto) dalle successive verifiche e valutazioni svolte dall'amministrazione e dall'obbligo di astensione in caso di sussistenza di conflitto."*

Oltre alle dichiarazioni di cui sopra, si fanno proprie le ulteriori misure previste dal PNA 2022 così come enuncia: *"Per quanto concerne i contratti che utilizzano i fondi PNRR e fondi strutturali in un'ottica di rafforzamento dei presidi di prevenzione, **tutti i dipendenti**, per ciascuna procedura di gara in cui siano coinvolti, forniscano un aggiornamento della dichiarazione con le informazioni significative in relazione all'oggetto dell'affidamento."*

Nel caso in cui emergano successivamente, nel corso delle varie fasi dell'affidamento, ipotesi di conflitto di interessi non dichiarate, occorre integrare detta dichiarazione. Vale evidenziare che tale soluzione è in linea con l'orientamento delle LLGG MEF adottate con la circolare n. 30/2022.

Anche i soggetti esterni, cui sono affidati incarichi in relazione a uno specifico contratto, sono tenuti a rendere la dichiarazione per la verifica dell'insussistenza di conflitti di interessi.

I dipendenti rendono la dichiarazione riferita alla singola procedura di gara al responsabile dell'ufficio di appartenenza e al RUP.

Per i contratti invece che non utilizzano fondi PNRR e fondi strutturali, resta fermo l'orientamento espresso da ANAC nelle LL.GG. n. 15/2019 che prevedono una dichiarazione solo al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico.

Sempre in linea con il PNA 2022 resta fermo l'obbligo di rendere la dichiarazione ove i soggetti tenuti ritengano – alla luce dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 - di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze conosciute che potrebbero far insorgere detta situazione. Tale ultima dichiarazione dovrà essere aggiornata in caso di conflitti di interesse che insorgano successivamente nel corso delle diverse fasi della procedura di gara, ivi inclusa la fase esecutiva.

Resta fermo comunque l'obbligo di rendere la dichiarazione per ogni singola gara da parte del RUP (cfr. § 6.3. LL.GG. n. 15/2019) e dei commissari di gara.

In caso di soggetti esterni, le dichiarazioni sono rese al responsabile dell'ufficio competente alla nomina e al RUP

Secondo quanto indicato dal PNA 2022 relativamente all'applicazione dell'art. 42 Dlgs 50/2016, (ora art 16 Dlgs 36/2023):

"Nella fase esecutiva dei contratti pubblici, in ragione della rilevanza degli interessi coinvolti e dell'assenza di confronto competitivo, che costituisce una forma di controllo, devono essere considerati anche i soggetti che intervengono in tale fase.

Le situazioni di conflitto di interessi sono da valutare anche con riferimento ai subappaltatori.

Le figure che assumono rilievo, in ragione dell'influenza che esercitano, sono ad esempio:

- *il Direttore dei lavori/Direttore dell'esecuzione e, ove nominati, eventuali loro assistenti, specie negli affidamenti particolarmente complessi;*
- *il coordinatore per la sicurezza;*
- *l'esperto per accordo bonario;*
- *gli organi coinvolti nella valutazione delle transazioni;*
- *i collaudatori/soggetti competenti alla verifica di conformità ed eventuali loro assistenti;*
- *gli organi deputati alla nomina del Direttore dell'esecuzione/Direttore dei lavori o del RUP.*

L'art. 42 non si applica invece a quei soggetti che si limitano a svolgere attività di natura operativa o che intervengono marginalmente nella fase esecutiva.

Tabella 15 - Soggetti ai quali si applica l'art. 42 (ora art. 16 dlgs 36/2023) del Codice dei contratti pubblici

<i>Il personale dipendente di una stazione appaltante con contratto a tempo indeterminato</i>
<i>Il personale dipendente di una stazione appaltante con contratto a tempo determinato</i>
<i>Soggetti che, in base ad un valido titolo giuridico, legislativo o contrattuale, siano in grado di impegnare l'ente nei confronti dei terzi o comunque rivestano, di fatto o di diritto, un ruolo tale da poterne obiettivamente influenzare l'attività esterna (ad es. Direttore generale, Capo ufficio legislativo, Capo dipartimento, membri degli organi di amministrazione e controllo della stazione appaltante che non sia un'amministrazione aggiudicatrice, organi di governo delle amministrazioni aggiudicatrici laddove adottino atti di gestione, organi di vigilanza esterni)</i>
<i>I prestatori di servizi coinvolti nell'affidamento (ad es. progettisti esterni, commissari di gara, collaudatori)</i>
<i>I soggetti coinvolti nella fase di esecuzione dei contratti pubblici (ad es. il Direttore dei lavori/Direttore dell'esecuzione e ove nominati, eventuali loro assistenti, il coordinatore per la sicurezza, l'esperto per accordo bonario, gli organi coinvolti nella valutazione delle transazioni, i collaudatori/soggetti competenti alla verifica di conformità ed eventuali loro assistenti)</i>
<i>I professionisti coinvolti per conto della stazione appaltante negli affidamenti legati ai fondi del PNRR</i>
<i>I soggetti che compongono organi politici laddove svolgano una funzione amministrativa-gestionale (ad es. affidamenti gestiti da enti locali di ridotte dimensioni, nei quali il soggetto che assolve un incarico di natura politica potrebbe svolgere anche un ruolo gestionale, svolgimento di funzioni di coordinamento nell'ambito delle procedure di gara in ragione dei poteri attribuiti in virtù di normativa eccezionale e/o emergenziale)</i>
<i>Il Presidente e tutti i componenti, sia di parte pubblica che di parte privata, dei collegi consultivi tecnici</i>

⁹⁷ Si considerino, ad esempio, i professionisti da reclutarsi secondo quanto stabilito all'art. 1, co. 1, del d.l. n. 80/2021. La citata norma prevede infatti che per dare attuazione ai progetti PNRR le amministrazioni reclutino personale appositamente destinato a realizzare progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione. I successivi commi ne specificano modalità di reclutamento e requisiti di professionalità (cfr. in particolare co. 2, 3 e 5).

⁹⁸ Tra i requisiti richiesti per l'affidamento dell'incarico, secondo quanto indicato dal Ministero per le infrastrutture e la mobilità sostenibile con il decreto 17 gennaio 2022, è prevista espressamente l'assenza di situazioni di conflitto di interessi di cui all'art. 42.

⁹⁹ Cfr. parere Cons. Stato n. 667/2019 sullo schema di Linee guida aventi ad oggetto "Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici".

<i>Area di riferimento: Tutte le aree</i>	
Rischi da prevenire:	Tutti i rischi
Misure di prevenzione: 1) Sottoscrizione da parte di altra figura apicale o del responsabile del procedimento, al fine del doppio controllo in merito al rispetto dei presupposti normativi e regolamentari 2) Per ogni determinazione, inserimento della seguente dichiarazione "Di dichiarare, ai sensi degli articoli 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della L. n. 190/2012 e degli artt. 6, comma 1, e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 che non sussistono situazioni di incompatibilità/conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei sottoscritti responsabili, in merito all'adozione del presente provvedimento " 3)Verifica a campione durante i controlli interni	
<u>Obiettivi della misura:</u>	1. Strumento di prevenzione e sensibilizzazione 2. Strumento di prevenzione e sensibilizzazione 3. Verifiche a campione durante i controlli interni.
<u>Interessati:</u>	Responsabili apicali, responsabili del procedimento e personale
<u>Tempistica di attuazione:</u>	1. Sempre 2. Sempre 3. Ogni anno durante i controlli interni
<u>Indicatori:</u>	100% risultati negativi durante le verifiche

Durante i controlli interni svoltisi dal giorno 15/04/2025 al giorno 23/05/2025 sugli atti 2024 sono emersi i seguenti scostamenti:

- n. 4 rilievi in riferimento alla misura "Misure Prevenzione corruzione: affidamenti diretti, lavori di somma urgenza, affidamento intuitu personae e concessione contributi: Sottoscrizione determinazioni da parte di altra figura apicale o del responsabile del procedimento, al fine del doppio controllo in merito al rispetto dei presupposti normativi e regolamentari";

Processo: deliberazioni Giunta e Consiglio – parere tecnico e contabile	
<i>Area di riferimento: Tutte le aree</i>	
Rischi da prevenire:	Tutti i rischi
Misure di prevenzione: 1) Per ogni deliberazione e Giunta e Consiglio, inserimento nel parere tecnico e contabile, della seguente dichiarazione "Di dichiarare, ai sensi degli articoli 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della L. n. 190/2012 e degli artt. 6, comma 1, e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 che non sussistono situazioni di incompatibilità/conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei sottoscritti responsabili, in merito all'adozione del presente provvedimento " 2)Verifica a campione durante i controlli interni	
<u>Obiettivi della misura:</u>	1. Strumento di prevenzione e sensibilizzazione 2. Verifiche a campione durante i controlli interni.
<u>Interessati:</u>	Responsabili apicali, responsabili del procedimento e personale
<u>Tempistica di attuazione:</u>	1. Sempre 2. Ogni anno durante i controlli interni

Indicatori:	100% risultati negativi durante le verifiche
-------------	--

Nuova misura 2026.

Per le altre misure specifiche inerenti il conflitto di interesse si rimanda alla sezione 2.3.4 Individuazione di misure per il trattamento del rischio.

2.3.4.5.1 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse

L'art. 1, c. 41, Legge n. 190, ha introdotto l'art. 6-bis nella Legge n. 241/1990, rubricato "Conflitto di interessi". La disposizione stabilisce che *"il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*.

La norma contiene due prescrizioni:

- è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;
- è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.

La norma persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione (sia essa endoprocedimentale o meno) del titolare dell'interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione e/o con l'interesse di cui sono portatori il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e contro interessati.

La norma va letta in maniera coordinata con la disposizione inserita nel Codice di Comportamento (D.P.R. n. 62/2013). L'art. 6 di questo decreto infatti prevede che *"il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza"*.

Tale disposizione contiene una tipizzazione delle relazioni personali o professionali sintomatiche del possibile conflitto di interesse. Essa contiene anche una clausola di carattere generale in riferimento a tutte le ipotesi in cui si manifestino "gravi ragioni di convenienza".

2.3.4.5.2 Sanzioni

La violazione sostanziale della norma, che si realizza con il compimento di un atto illegittimo, dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente suscettibile di essere sanzionata con l'irrogazione di sanzioni all'esito del relativo procedimento, oltre a poter costituire fonte di illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso, quale sintomo di eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della funzione tipica dell'azione amministrativa.

2.3.4.5.3 Direttiva

La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al Responsabile di servizio, titolare di Elevata Qualificazione (in caso di servizi privi di EQ sarà il dirigente), il quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo. Il Responsabile di servizio destinatario della segnalazione deve valutare espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione e deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo sollevandolo dall'incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività da parte di quel dipendente. Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico esso dovrà essere affidato dal Responsabile di Servizio ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il Responsabile di Servizio dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento.

Qualora il conflitto riguardi il Responsabile di Servizio a valutare le iniziative da assumere sarà il dirigente. Qualora sia coinvolto il dirigente sarà il Segretario.

Qualora il Segretario comunale abbia un potenziale conflitto di interesse per un atto che deve essere deliberato dal Consiglio Comunale, il Segretario dovrà indirizzare la segnalazione al Sindaco ed al

Responsabile del Servizio che esprime il parere di regolarità tecnica sull'atto da adottare; in questo caso le funzioni del Segretario sono svolte dal Vice Segretario comunale, se presente, altrimenti da un membro del Consiglio scelto dal Consiglio stesso. Se il Segretario ha un potenziale conflitto di interesse nelle sue funzioni di dirigente, sarà l'altro dirigente ad avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento.

Se la situazione di potenziale conflitto riguarda un atto che deve essere deliberato in Giunta, il Segretario dovrà indirizzare la segnalazione al Sindaco ed al Responsabile del Servizio che deve emettere il parere di regolarità tecnica e le sue funzioni devono essere svolte dal Vice Segretario comunale, ove esistente, e qualora mancante dal vice-sindaco o in sua assenza da altro assessore scelto dal Sindaco.

2.3.4.6 I Controlli Interni e potenziamento dei controlli e Misure PNRR

A supporto del perseguimento degli obiettivi del presente piano è da considerare il sistema dei controlli interni che l'ente ha predisposto in attuazione del D.L. 10.10.2012 n. 174, poi convertito in Legge 213 del 7 dicembre 2012.

La norma ha stabilito che i controlli interni debbano essere organizzati, da ciascun ente, in osservanza al principio di separazione tra funzione di indirizzo e compiti di gestione.

Per dare attuazione a tale disposizione, è stato approvato il Regolamento Comunale sui Controlli con deliberazione del Consiglio Comunale n° 01 del 28/01/2013, pubblicato sul sito comunale nella sezione Amministrazione Trasparente- disposizioni generali- Atti generali. Il Regolamento è stato revisionato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 07/05/2018.

In particolare, rilevante ai fini dell'analisi delle dinamiche e prassi amministrative in atto nell'ente, è il controllo successivo sugli atti che si colloca a pieno titolo fra gli strumenti di supporto per l'individuazione di ipotesi di malfunzionamento, sviamento di potere o abusi, rilevanti per le finalità del presente piano. Durante i controlli interni vengono anche monitorate le misure di prevenzione corruzione.

Come specificato più sopra nelle misure specifiche di prevenzione corruzione, durante i controlli interni svoltisi dal giorno 15/04/2025 al giorno 23/05/2025 sugli atti 2024 sono emersi i seguenti scostamenti, relativi al conflitto di interessi:

- n. 4 rilievi in riferimento alla misura "Misure Prevenzione corruzione: affidamenti diretti, lavori di somma urgenza, affidamento intuitu personae e concessione contributi: Sottoscrizione determinazioni da parte di altra figura apicale o del responsabile del procedimento, al fine del doppio controllo in merito al rispetto dei presupposti normativi e regolamentari";

E' stata indirizzata una nota ai titolari di EQ, ai Dirigenti e agli uffici interessati dai rilievi.

L'Ente nell'ambito dei controlli interni attuati ai sensi del regolamento sui controlli interni, effettua, come più sopra indicato, il controllo dell'attuazione delle sotto sezioni rischi corrutivi e trasparenza del PIAO, nonché, in linea con la normativa in materia di PNRR e in attuazione di quanto raccomandato dal PNA 2022, l'Ente nel presente documento inserisce una specifica sezione con misure specifiche per i progetti del PNRR. Inoltre, con deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 07/12/2023 all'oggetto: "Istituzione di una "Cabina di regia" per la gestione dei progetti finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)", ha adottato un modello organizzativo interno (governance) prevedendo misure finalizzate ad assicurare:

A. funzioni di programmazione, coordinamento, raccordo e sostegno degli interventi PNRR:

- Sindaco (Presidente);
- Assessori in carica;

B. Funzioni di attuazione, coordinamento, monitoraggio e rendicontazione delle procedure degli interventi PNRR:

- Dirigenti;
- RUP;

C. Funzioni di audit – in posizione di indipendenza funzionale rispetto ai componenti di cui al punto B – di controllo di regolarità amministrativa successiva e di controllo di gestione strategico relativo alle linee di intervento realizzate:

- Segretario (Coordinatore);
- Settore Finanziario.

Durante i controlli interni svoltisi dal giorno 15/04/2025 al giorno 23/05/2025 sugli atti 2024 non sono emersi i scostamenti, relativi al conflitto di interessi.

Sui progetti PNRR é previsto un doppio controllo: dal Servizio Programmazione e controlli e dal Dirigente, tramite la "cabina di regia".

2.3.4.7 Il Monitoraggio dei Tempi di procedimento

Strumento particolarmente rilevante è quello relativo alla definizione delle modalità del monitoraggio dei termini del procedimento, che ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett. d) della legge 190/2012 costituisce anche uno degli obiettivi del Piano. Dovere che permane in capo agli enti ancorché con il D.Lgs. n. 97/2016, art. 43 c. 1 lett c), sia venuto meno l'obbligo di pubblicazione, previsto dall'art. 24 c. 2 del d.lgs. n. 33/2013, del dato nella sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'ente.

Con deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 02/02/2024 é stato deciso di articolare l'attuazione del potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento, in ragione della configurazione dell'organizzazione dell'Ente e delle nomina del Vice Segretario, nel modo seguente:

- nel caso il procedimento debba essere concluso dal titolare di Elevata Qualificazione (EQ) o da un responsabile del procedimento di un servizio senza Elevata qualificazione, sarà il Dirigente a procedere in sostituzione;
- nel caso il procedimento debba essere concluso dal titolare di Elevata Qualificazione (EQ) Comandante della Polizia Municipale, sarà il Dirigente amministrativo a procedere in sostituzione;
- nel caso il procedimento debba essere concluso da un responsabile diverso dal titolare di Elevata Qualificazione (EQ) sarà quest'ultimo ad attivare il procedimento sostitutivo e solo in caso di inattivazione da parte del titolare di Elevata Qualificazione (EQ), il Dirigente procederà in sostituzione;
- nel caso il procedimento debba essere concluso dal Dirigente, sarà il Segretario a procedere in sostituzione;
- nel caso il procedimento debba essere concluso direttamente dal Segretario nella sua funzione di responsabile prevenzione corruzione e trasparenza (RPCT) sarà il Vice Segretario a procedere in sostituzione e nel caso il Segretario ricopra anche il ruolo di Dirigente sarà l'altro dirigente a procedere in sostituzione.

In caso di mancata comunicazione, da parte del Dirigente/titolare di Elevata Qualificazione (EQ), dell'esito della verifica al Responsabile della prevenzione della corruzione, si intende che i tempi procedurali sono stati interamente soddisfatti e rispettati. Verranno effettuati controlli a campione durante i controlli interni.

A seguito della nuova organizzazione, in fase di approvazione, verrà richiesto a tutti i responsabili, l'aggiornamento della mappatura dei procedimenti di loro competenza con l'indicazione delle tempistiche.

Ai fini del monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti, ai sensi dell'art. 1 comma 28 della Legge 190/2012, ciascun Dirigente e titolare di Elevata Qualificazione (EQ) dovrà provvedere alla verifica del rispetto dei tempi procedurali e risolvere immediatamente le anomalie riscontrate.

I risultati del monitoraggio saranno pubblicati annualmente sul sito dell'amministrazione.

Per l'anno 2025 la tempistica per la segnalazione di violazioni del rispetto dei tempi del procedimento, ai sensi dell'art. 2 comma 9 quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà successiva al presente provvedimento essendo la scadenza fissata al 30 gennaio. Al momento non sono pervenute comunicazioni.

2.3.4.8 Azioni di sensibilizzazione e rapporti con società civile

Nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, il Comune provvederà alla realizzazione di misure di sensibilizzazione della cittadinanza per la promozione della cultura della legalità attraverso:

- un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il PTPCT;

- l'attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla pubblica amministrazione di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi, di cui all'art seguente.

2.3.4.9 Segnalazioni di irregolarità da parte di cittadini ed organizzazioni economiche e sociali

Allo scopo di assicurare che l'attività amministrativa dell'ente sia retta dai criteri di economicità, efficacia, efficienza, imparzialità, pubblicità e trasparenza, per il migliore espletamento e conseguimento dei compiti previsti, anche i cittadini, le organizzazioni economiche e sociali, possono segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) condotte e comportamenti sintomatici di episodi o fenomeni corruttivi imputabili a strutture e al personale dell'ente, quali ad esempio: richieste di documenti che appaiono pretestuosamente volte a far appesantire inutilmente i procedimenti amministrativi, oppure che evidenziano ritardi inammissibili per l'adozione di provvedimenti richiesti, tali da occultare richieste illecite da parte di dipendenti dell'ente.

Le predette segnalazioni possono essere inviate:

- per posta ordinaria all'indirizzo: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza Comune di Albisola Superiore
- tramite Posta Elettronica certificata (PEC) protocollo@pec.albisup.it
- tramite posta elettronica all'indirizzo mail: segretario@comune.albisola-superiore.sv.it

Tutti coloro i quali intendano corrispondere con il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza, hanno l'obbligo di inserire apposita dichiarazione relativa al trattamento di dati personali a norma del T.U. 196/03 (Codice sulla privacy), scaricabile dal sito internet del comune alla sezione Amministrazione trasparente, sotto-sezione altri contenuti, consenso trattamento dati personali.

Processo: Tutti i processi	
<i>Area di riferimento: Tutte le aree</i>	
Rischi da prevenire:	Tutti i rischi
Misura di prevenzione: Segnalazioni di irregolarità da parte di cittadini ed organizzazioni economiche e sociali	
<u>Obiettivi della misura:</u>	Assicurare che l'attività amministrativa dell'ente sia retta dai criteri di economicità, efficacia, efficienza, imparzialità, pubblicità e trasparenza
<u>Responsabile:</u>	Dirigente servizio Programmazione e controlli/RPCT
<u>Tempistica di attuazione:</u>	Sempre
<u>Indicatori:</u>	100% risultati negativi
<u>Risorse assegnate:</u>	Nessuna specifica risorsa finanziaria o strumentale dedicata; creazione documento informatico.

Nel corso del 2025 non sono state ricevute segnalazioni.

2.3.4.10 Procedura per la gestione delle operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento terrorismo

VISTI:

- il D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109, recante: "Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE";
- il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, recante: "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi

di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”;

- il Decreto Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015, recante: “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione”;

CONSIDERATO che il D.M. 25 settembre 2015 su citato dispone, fra l'altro, che:

- tutte le pubbliche amministrazioni indicate debbono inviare le segnalazioni alla Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) presso la Banca d'Italia; per “soggetto a cui è riferita l'operazione” sono da intendersi le persone fisiche o le entità giuridiche nei cui confronti gli uffici del Comune di Albisola Superiore svolgono un'attività finalizzata a realizzare un'operazione a contenuto economico, connessa con la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento o con la realizzazione di un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale, oppure nei cui confronti sono svolti i controlli di competenza degli uffici medesimi;
- l'art. 3 elenca, nel suo allegato, gli “indicatori di anomalia” di varie operazioni economico finanziarie ed operative dei Comuni in presenza dei quali scatta per gli operatori, a seguito di una valutazione specifica, l'obbligo di segnalazione all'UIF;
- gli indicatori di anomalia sono parametri utili per gli operatori a ridurre i margini di incertezza nel processo di valutazione soggettiva delle operazioni economico finanziarie ed operative individuabili come sospette, tenuto conto che l'elencazione degli indicatori di anomalia non è esaustiva e che l'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti ad uno o più degli indicatori previsti non è sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta;
- la segnalazione di operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria;
- la persona individuata come gestore, al fine di garantire l'efficacia e la riservatezza nella gestione delle informazioni, viene considerata come unico interlocutore dalla UIF;
- in particolare nella sezione “C” del Decreto in argomento vengono elencati gli indicatori di anomalia riguardanti i settori dei “controlli fiscali”, degli “appalti” e dei “finanziamenti pubblici”;

CONSIDERATO in particolare che:

- l'art. 6, comma 1, del D.M. sopra citato prevede che gli operatori adottino, in base alla loro autonomia organizzativa, procedure interne di valutazione idonee a garantire l'efficacia della rilevazione, l'effettività e la tempestività delle segnalazioni alla UIF, la riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa, nonché l'omogeneità dei comportamenti e le modalità con le quali gli addetti trasmettono le informazioni;
- le procedure interne di cui sopra devono definire le modalità con le quali gli addetti agli uffici della pubblica amministrazione trasmettono le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette al soggetto “Gestore”, da intendersi quale soggetto individuato dall'Ente, delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF;

Si definisce la presente procedura ai sensi del D.M. Ministro dell'Interno 25.09.2015:

- sono da intendersi “soggetti a cui è riferita l'operazione” le persone fisiche o le entità giuridiche nei cui confronti gli uffici del Comune di Albisola Superiore svolgono un'attività finalizzata a realizzare un'operazione a contenuto economico, connessa con la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento o con la realizzazione di un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale, ovvero nei cui confronti sono svolti i controlli di competenza degli uffici medesimi;
- il soggetto “gestore” delegato a valutare e a trasmettere le segnalazioni alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia), ai sensi dell'art. 6, comma 4, del Decreto in argomento, è formalmente individuato nel Segretario Generale del Comune;
- tutti i Dirigenti /titolari di Elevata Qualificazione (EQ)/Responsabili dei servizi devono segnalare al Gestore mediante comunicazione scritta (anche su segnalazione dei propri collaboratori) tutte le informazioni ed i dati necessari al verificarsi di una o più delle situazioni di cui agli indicatori di anomalia elencati nell'allegato al D.M. 25.09.2015 e specificamente:
 - considerata la non completezza ed esaustività dell'elencazione degli indicatori di anomalia di cui all'allegato al D.M. 25.09.2015, ogni Dirigente/Posizione organizzativa/Responsabile di servizio relativamente al proprio ambito di attività, deve effettuare la segnalazione al gestore

quando sa, sospetta o ha motivo ragionevole per sospettare l'avvenuto compimento o il tentativo di compimento di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

- l'allegato al citato D.M. fa altresì riferimento agli indicatori di anomalia con riguardo a determinati settori di attività (controlli fiscali, appalti, finanziamenti pubblici, immobili e commercio), ma l'attività di segnalazione deve estendersi e riguardare tutti i settori del Comune, qualora si realizzino o si configurino ipotesi riconducibili a sospette attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- la segnalazione al gestore deve avvenire previa concreta valutazione, attenta e specifica, da parte del Dirigente/Posizione organizzativa/Responsabile di servizio della situazione ravvisata come a rischio: il Dirigente/Posizione organizzativa/Responsabile di servizio dovrà pertanto relazionare in maniera puntuale su quanto rilevato, indicando tutti gli elementi, le informazioni ed i fatti di cui all'art. 7 del citato D.M nonché i motivi del sospetto;
- i Dirigenti /titolari di Elevata Qualificazione (EQ)/Responsabili i devono trasmettere la suindicata comunicazione, al Segretario Generale in qualità di Gestore;
- il Gestore sarà tenuto a valutare e trasmettere le segnalazioni all'UIF (Unità di Informazione Finanziaria) tenuto conto in particolare della sezione "C", che comprende gli indicatori di anomalia riguardanti i settori dei "controlli fiscali", degli "appalti" e dei "finanziamenti pubblici";
- il Gestore, non appena ricevuta la segnalazione da parte del Dirigente/Posizione organizzativa/Responsabile di servizio, effettua le proprie valutazioni, trasmette senza ritardo la segnalazione di operazione sospetta alla UIF secondo le modalità telematiche di cui al predetto art. 7 del D.M., al portale INFOSAT-UIF della Banca d'Italia, previa registrazione e abilitazione al sistema di segnalazione on line;
- il Gestore, ai sensi dell'art. 8 del D.M. in argomento, dovrà dare adeguata informazione al personale dipendente perché possa riconoscere attività potenzialmente connesse con il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo;
- nell'effettuazione delle segnalazioni dal Dirigente/Posizione organizzativa/Responsabile di servizio al Gestore e da questi alla UIF dovranno essere rispettate le norme in materia di protezione dei dati personali.

Con provvedimento del Sindaco n. 11 del 28/11/2023 è stato individuato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del Decreto Ministeriale 25 settembre 2015, nel Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT) dell'ente, il "Gestore" per la valutazione delle operazioni sospette di riciclaggio e per la trasmissione delle segnalazioni all'Unità d'informazione finanziaria per l'Italia (UIF).

Processo: Tutti i processi	
<i>Area di riferimento: Tutte le aree</i>	
Rischi da prevenire:	Tutti i rischi
Misura di prevenzione: Procedura per la gestione delle operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento terrorismo	
<u>Obiettivi della misura:</u>	Favorire il controllo e la prevenzione di eventuali operazioni di riciclaggio e finanziamento terrorismo
<u>Responsabile:</u>	RPCT
<u>Tempistica di attuazione:</u>	Sempre
<u>Indicatori:</u>	100% risultati negativi
<u>Risorse assegnate:</u>	Nessuna specifica risorsa finanziaria o strumentale dedicata; creazione documento informatico.

Nel corso del 2025 non sono state ricevute segnalazioni.

2.3.5 Organismi partecipati

Le indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione sono rivolte anche ad enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c., che esercitano funzioni amministrative; il "Documento condiviso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per il rafforzamento dei meccanismi di prevenzione della corruzione e di trasparenza nelle società partecipate e/o controllate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze", elaborato nel Dicembre 2014, offre importanti spunti operativi per una corretta applicazione delle disposizioni anticorruzione a tutte le società partecipate dagli enti pubblici.

Inoltre la determinazione A.N.AC. n. 831/2016, di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2016, rileva, dal punto di vista della prevenzione della corruzione e della trasparenza, criticità relative alla costituzione/partecipazione pubblica in enti di diritto privato a cui sono affidate attività di pubblico interesse; in particolare l'Autorità segnala:

- Minore garanzia di imparzialità di coloro che operano presso gli enti;
- Maggior distanza tra l'amministrazione affidante ed il soggetto privato affidatario con relative maggiori difficoltà nel controllo delle attività di pubblico interesse affidate;
- Il moltiplicarsi di situazioni di conflitto di interesse in capo ad amministratori titolari anche di interessi in altri enti privati;
- Maggior esposizione delle attività di pubblico interesse, affidate agli enti privati, a pressioni di interessi particolari

Con particolare riguardo per le attività di pubblico interesse affidate agli enti partecipati, l'A.N.AC. suggerisce quindi alle amministrazioni pubbliche una serie di misure volte a garantire una maggior imparzialità e trasparenza nei rapporti e nelle procedure, in coerenza con il processo di razionalizzazione avviato dal D.Lgs. n. 175/2016 in materia di partecipazioni pubbliche:

- tenere in considerazione, nella predisposizione dei piani di razionalizzazione delle partecipazioni, i profili di prevenzione della corruzione al fine di individuare la più corretta forma di gestione delle funzioni affidate;
- valutare l'eventuale necessità di limitare l'esternalizzazione dei compiti di interesse pubblico, con particolare riferimento alle attività strumentali;
- nel caso di costituzione di società mista, per l'individuazione del socio privato vigilare sui requisiti di moralità ed onorabilità del soggetto e non solo su quelli economico/professionali;
- effettuare stringenti e frequenti controlli sugli enti partecipati relativamente agli assetti societari e allo svolgimento delle attività affidate;
- promuovere, negli statuti degli enti privati controllati, la separazione delle attività di pubblico interesse da quelle in regime di concorrenza e mercato;
- promuovere, negli statuti degli enti privati controllati, l'introduzione di una disciplina del personale simile a quella delle amministrazioni controllanti;
- promuovere l'applicazione, al personale degli enti controllati, dei codici di comportamento, vigilando anche sugli effetti giuridici, in piena analogia con quando definito per il personale delle amministrazioni controllanti.

Tra le partecipazioni detenute dal Comune si rilevano i seguenti organismi assoggettati agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza:

- Albisola Servizi S.r.l.; quota di partecipazione 100%;
- Consorzio Depurazione Acque di scarico di Savona S.p.A. quota di partecipazione 8,86%
- TPL Linea s.r.l. quota di partecipazione 0,818%
- I.R.E. S.P.A. Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure quota di partecipazione 0,0171%
- Sat Servizi Ambientali Territoriali S.p.A. quota di partecipazione 0,01812%

- Acque pubbliche savonesi S.c.p.a. 4,43 % (partecipazione indiretta)

Nel corso dell'esercizio, sarà cura dell'ente verificare la predisposizione dei documenti, precedentemente analizzati, da parte delle proprie partecipate.

L'ente terrà inoltre conto delle indicazioni operative fornite dall'A.N.AC. sia nei rapporti con i propri organismi partecipati, con particolare riferimento alla delibera 1134 del 08/11/2017.

Inoltre il comune, nello svolgimento del controllo sui propri organismi partecipati, vigilerà ed orienterà gli stessi all'applicazione delle linee guida in materia di prevenzione della corruzione e tutela della trasparenza in aderenza con le disposizioni vigenti in materia.

2.3.6 Obiettivi prevenzione corruzione

Gli obiettivi relativi alla prevenzione corruzione sono elencati nell'allegato 1 Elenco obiettivi 2026 e al punto 2.2.6 Obiettivi generali e performance organizzativa.

2.4 Trasparenza

La trasparenza è misura fondamentale per la prevenzione della corruzione, in quanto strumentale alla promozione dell'integrità, allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica nonché considerata strategica nelle indicazioni ed orientamenti internazionali.

L'esercizio trasparente del potere pubblico oltre ad essere considerato un predicato irrinunciabile della stessa forma democratica, è ritenuto uno strumento attraverso cui esercitare il controllo civico e a mezzo del quale i funzionari danno conto del loro operato (cd. *accountability*).

In quest'ultima accezione, la trasparenza è considerata uno dei principali strumenti di prevenzione della corruzione; le informazioni sull'attività delle istituzioni consentono all'opinione pubblica, ai media e alle autorità di controllo di conoscere come opera l'amministrazione, facendo, quindi, emergere comportamenti scorretti e consentendo la loro denuncia agli organi competenti per le indagini o comunque alla pubblica opinione.

Al tempo stesso, la consapevolezza degli amministratori pubblici dell'esistenza di questa forma di controllo civico funge da sicuro deterrente rispetto alla commissione di illeciti.

L'importanza della trasparenza viene rimarcata anche sul piano internazionale. È considerata un principio cardine dell'Unione Europea.

2.4.1 Misure organizzative, sistema di monitoraggio ed individuazione responsabili

Il Nucleo di valutazione svolge compiti di controllo sull'attuazione delle azioni attestando l'assolvimento degli obblighi ed esercita attività di impulso e di promozione per favorire lo sviluppo della cultura della trasparenza e dell'integrità all'interno dell'ente.

Ogni dirigente e titolare di elevata qualificazione è responsabile della parte di dati da pubblicare di propria competenza, ne deve presidiare la realizzazione e rispettare le scadenze, a seconda dei casi pubblicando direttamente o inviando al Servizio Programmazione e controlli il dato o documento, al fine della pubblicazione.

I dirigenti e i titolari di elevata qualificazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni nel rispetto dei termini di legge. A tal fine i Dirigenti/titolari di elevata qualificazione individuano, all'interno della propria struttura, i soggetti incaricati tenuti alla verifica costante dell'aggiornamento del flusso dei dati da pubblicare.

A seguito della delibera A.N.AC. 495/2024 e della delibera 481/2025, di modifica della precedente, sono state aggiornate le pagine del sito relative ai 3 nuovi schemi di pubblicazione. Ogni Dirigente/titolare di elevata qualificazione è responsabile della validazione dei dati che vengono pubblicati, in maniera automatica via Civilia Next o inviati al Servizio Programmazione e controlli, secondo i criteri definiti da A.N.AC.

I dirigenti e i titolari di elevata qualificazione devono prestare particolare cura alle scadenze previste ed eventualmente proporre la modifica qualora si verifichino fatti che anticipino o posticipino la realizzazione di alcune pubblicazioni o la modificazione di dati inerenti i propri procedimenti di competenza.

Ad ogni scadenza, il RPCT controlla che i dati siano stati pubblicati e segnala le inadempienze. È compito del RPCT controllare ed assicurare l'attuazione dell'accesso civico previsto dalla normativa vigente.

La gestione della sezione "Amministrazione trasparente" è affidata al Servizio Programmazione e controlli in collaborazione, per la parte prettamente tecnica, con il Settore Sistemi informativi, sulla base dei dati forniti dai Settori/servizi competenti per materia.

Il Servizio Programmazione e controlli si occupa delle informazioni generali della sezione Amministrazione trasparente, del coordinamento e della raccolta dati forniti dagli uffici per le sezioni di competenza e della loro pubblicazione.

2.4.2 Strumenti e uffici coinvolti nella misura della trasparenza

Il coordinamento operativo tra i settori e i servizi è stato svolto nel corso degli anni dal Servizio Programmazione e controlli, servizio di supporto al RPCT, in modo da rendere l'attività di raccolta dati operativamente semplice e per chiarire la natura e la qualità dei dati che andranno pubblicati. Si sono inoltre concretizzati momenti di confronto per chiarire le fasi per rendere la trasmissione dell'informazione un'operazione semplice e come tale finalizzata al radicamento della trasparenza nelle attività ordinarie dell'ente.

Nel corso degli ultimi anni sono stati attuate nuove implementazioni del portale trasparenza che permettono la pubblicazione in automatico di una serie di dati estratti direttamente dagli iter di gestione. Per tutti gli altri dati e documenti ogni titolare di elevata qualificazione è individuato quale responsabile della raccolta e trasmissione dati e documenti per la pubblicazione. In caso di servizi privi di tale figura il responsabile è il dirigente.

Alla messa in atto del nuovo portale trasparenza che ha necessitato anche la modifica degli iter di gestione, si è accompagnata, da parte del titolare di elevata qualificazione del Servizio Informatica, un'attività di formazione che ha riguardato non solo la nuova gestione ma anche gli obblighi di pubblicazione.

Il sito internet del Comune è stato oggetto di un finanziamento con fondi PNRR Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici per l'implementazione del sito comunale e dei servizi pubblici digitali sulla base di modelli standard, collaudati e riutilizzabili, per migliorare il rapporto con i cittadini e nel rispetto del Dlgs 222/2023 relativo all'inclusione e accessibilità.

2.4.3 Trasparenza e fondi PNRR

Anche l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha richiesto inevitabilmente l'innalzamento dei livelli di trasparenza, presidio necessario per garantire un corretto utilizzo dell'ingente mole di risorse finanziarie stanziata dall'Unione Europea.

Oltre alle puntuali voci della griglia ANAC (sottosezione "Bandi di gara e contratti") che introducono specifici obblighi di pubblicazione per gli appalti finanziati con risorse PNRR e fondi strutturali, tra i quali si evidenzia in particolar modo il testo dei contratti, al fine di incrementare la trasparenza su tali procedure, è stata creata un'ulteriore sottosezione sulla *home page* del sito denominata "Attuazione misure PNRR" che riporta i dati inerenti i progetti di investimento del PNRR che vedono il Comune quale soggetto attuatore.

2.4.4 Articolazione delle responsabilità

In parallelo all'attività svolta per la predisposizione del presente Piano, l'ente è stato impegnato a dare corso all'attuazione degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 33/2013 ad oggetto: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; tale attività si è posta in continuità con gli interventi in tema di trasparenza amministrativa condotti a seguito dell'approvazione del D. Lgs. 150/2009 e tenendo conto delle deliberazioni, circolari e linee guida emanate dall'A.N.AC.

Sulla base dell'elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti predisposto dall'A.N.AC., l'Amministrazione ha provveduto ad effettuare la mappatura delle responsabilità sulla trasmissione, sull'aggiornamento e sulla pubblicazione dei dati; nella tabella allegato 4, sono indicate le competenze per il periodo 2026 – 2028 e lo stato di attuazione degli obblighi informativi.

Nel merito la tabella individua i servizi responsabili della fornitura e dell'aggiornamento dei dati al

fine della loro pubblicazione sulla sezione Amministrazione trasparente del sito internet istituzionale. Eventualmente, in luogo dei nominativi, sono riportate le specifiche posizioni di responsabilità, secondo quanto ammesso dalle Linee guida A.N.AC. di cui alla delibera n. 1310 del 28/12/2016, "È in ogni caso consentita la possibilità di indicare, in luogo del nominativo, il responsabile in termini di posizione ricoperta nell'organizzazione, purché il nominativo associato alla posizione sia chiaramente individuabile all'interno dell'organigramma dell'ente"

2.4.5 Trasparenza e tutela dei dati personali

L'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7-bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione». Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato "Qualità delle informazioni" che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

In generale, in relazione alle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell'attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, si rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali.

Ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati-RPD (cfr. Art. 37 del Regolamento (UE) del 27 aprile 2016, n. 679 – GDPR e Parte IV, § 7. "I rapporti del RPCT con altri organi dell'amministrazione e con ANAC") svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del GDPR).

2.4.6 Accesso civico

Il decreto legislativo n. 97/2016 ha innovato profondamente l'istituto dell'accesso civico, introducendo la disciplina del nuovo diritto di accesso "generalizzato" ad atti, documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria. Il testo modificato dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 33/2013 prevede, infatti, due tipologie di diritto di accesso: il diritto di chiunque di richiedere dati e documenti, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione "accesso civico semplice" (comma 1) e il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti "accesso generalizzato" (comma 2).

Nel 2018 è stata realizzata e diffusa in data 14/11/2018 una istruzione operativa per dare attuazione a tutte le forme di accesso agli atti ed alle informazioni detenute dall'ente (accesso documentale, accesso civico semplice, accesso generalizzato).

L'esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non necessita motivazione.

L'istanza può essere presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

- all'ufficio che detiene i dati o i documenti;
- all'Ufficio relazioni con il pubblico;
- all'ufficio protocollo

Le richieste possono essere presentate:

- attraverso il portale dell'ente sezione "istanze on line". La richiesta arriva al protocollo che assegna il numero di protocollo e inoltra all'ufficio competente.
- via PEC all'indirizzo protocollo@pec.albisup.it
- a mano all'ufficio protocollo che potrà apporre un timbro di ricevuta sulla copia presentata
- via posta

Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione, se individua soggetti controinteressati, è tenuta a dare comunicazione agli stessi.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

L'accesso civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; b) la sicurezza nazionale; c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali; e) la politica

Al fine di assicurare l'istituto dell'accesso civico sono stati nominati i titolari del potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento e del responsabile della trasparenza, con deliberazione di Giunta Comunale n. Giunta comunale n. 13 del 02/02/2024 .

Sono stati pubblicati i relativi dati sul sito internet, sezione Amministrazione trasparente, e i modelli per presentare le eventuali richieste.

Semestralmente vengono pubblicati i registri, come previsto dalle Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016) e circolare 2/2017.

Nel 2026 verrà attuato quanto definito dalla circolare citata in merito a "ricavare i dati rilevanti attraverso estrazioni periodiche dai sistemi di protocollo informatico, ferma restando la necessità di non pubblicare i dati personali eventualmente presenti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, comma 3, decreto legislativo n. 30 giugno 2013, n. 196.

L'obiettivo finale è la realizzazione di un registro degli accessi che consenta di «tracciare» tutte le domande e la relativa trattazione in modalità automatizzata, e renda disponibili ai cittadini gli elementi conoscitivi rilevanti.